

STUDIO SULLA NORMATIVA DEGLI ORDINARIATI MILITARI*

SOMMARIO: I. LA NORMATIVA DEGLI ORDINARIATI CASTRENSI. PRECEDENTI E SITUAZIONE ATTUALE: 1. Brevi cenni storici.- 2. Quadro normativo degli ordinariati castrensi: a) La SMC e gli statuti: 1) La SMC quale legge-quadro; 2) Natura giuridica degli statuti.- b) Il complesso normativo riguardante la pastorale militare. II. DESCRIZIONE COMPARATIVA DEI CONTENUTI STATUTARI: 1. L'ordinario castrense: a) Nomina dell'ordinario.- b) Sede vacante o impedita.- c) Dignità dell'ordinario.- d) Potestà e missione pastorale dell'ordinario.- 2. Organizzazione interna: a) Organi individuali: 1) I vicari generali ed episcopali; 2) Altri membri della curia dell'ordinariato.- b) Organi collegiali: 1) Consiglio episcopale; 2) Collegio dei consultori; 3) Il consiglio presbiterale; 4) Il consiglio pastorale; 5) I consigli per gli affari economici; 6) I tribunali.- 3. Il presbiterio dell'ordinariato: a) Composizione del presbiterio dell'ordinariato.- b) Condizione giuridica dei chierici dell'ordinariato: 1) L'incardinazione; 2) Altri aspetti giuridici della situazione dei chierici.- c) Il "reclutamento" del clero dell'ordinariato. Il seminario: 1) La partecipazione di altri enti ecclesiastici; 2) Il seminario.- 4. I fedeli dell'ordinariato. III. PROFILI GIURIDICI DEGLI ORDINARIATI MILITARI.

I. LA NORMATIVA DEGLI ORDINARIATI CASTRENSI. PRECEDENTI E SITUAZIONE ATTUALE.

1. Brevi cenni storici.

L'assistenza spirituale al ceto militare è nata in tempi antichi¹, anche se non si può parlare a rigore di una vera e propria giurisdizione ecclesiastica

* Studio introduttivo del libro: E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, ed. Giuffrè, Milano 1992, VIII + 382 pp.

organizzata a tale scopo se non a partire dal secolo XVI, con la nascita degli eserciti permanenti².

Fino al secolo XIX, tuttavia, l'attività normativa dei romani pontifici si è limitata all'emanazione di diversi Brevi, che provvedevano, attraverso il conferimento ad casum di una giurisdizione speciale a un prelado, a soddisfare bisogni specifici³, senza però costituire un ufficio stabile⁴. Bisogna dunque attendere il nostro secolo per poter vedere la nascita di apposite "strutture ecclesiastiche", create allo scopo di provvedere alla cura pastorale castrense. In effetti, nel 1910, mediante il motu proprio In hac Beatissimi Petri Cathedra, del 3 maggio⁵, S. Pio X eresse il vicariato castrense cileno, alla stregua del quale ne furono creati altri⁶. Venne quindi istituito l'ufficio di vicario castrense -incarico costituito stabilmente-, avente una giurisdizione ordinaria -legata all'ufficio-, "vere episcopalis" e cumulativa con gli ordinari locali⁷.

I primi vicariati castrensi si reggevano solo dal diritto particolare, contenuto nel loro atto d'erezione, nonché dalle statuizioni stipulate fra la Santa Sede e lo Stato, fino a quando fu promulgata l'Istruzione della S. C. Concistoriale Sollemne semper, del 23 aprile 1951⁸, la quale, assieme ad altri quattro documenti posteriori⁹ costituiva un vero diritto comune della pastorale castrense¹⁰. Questo

¹ Si sa che almeno ai tempi dell'imperatore Costantino v'erano sacerdoti e diaconi che celebravano cerimonie liturgiche nell'accampamento prima dell'inizio della battaglia. Cfr. A. PUGLIESE, La cura castrense, Torino 1943, pp. 5 e 6.

² Cfr. J. TOVAR, Los primeros súbditos de la jurisdicción castrense española, Bilbao 1964, specie, pp. 109-123. La SMC, però, richiama in nota il Breve Cum sicut maiestatis di Innocenzo X, del 26 settembre 1645, che è appunto la norma considerata solitamente come quella che dà origine alla giurisdizione castrense. Tuttavia, già nel secolo precedente si riscontrano alcuni atti pontifici che, sia pure limitatamente, riconoscono una certa giurisdizione speciale per la cura spirituale dei militari. J. TOVAR (o. c., pp. 109-123) cita, infatti, diversi documenti, fra i quali il primo è un Breve di S. Pio V del 19 marzo 1569 che concedeva giurisdizione speciale per la marina durante la vita di Giovanni di Austria.

³ Vid. P. ZAYDIN, Colección de Breves y Rescriptos pontificios de la jurisdicción eclesiástica castrense de España, t. 1, Madrid 1925. Questi Brevi sono: Quoniam in exercitibus di Clemente XII, del 4 febbraio 1736; Apostolicae Benignitatis di Clemente XIII, del 14 marzo 1764; Cum in exercitibus di Clemente XIII, del 27 agosto 1768; Compertum est nobis di Pio VII, del 12 giugno 1807. Questi Brevi, aventi un'efficacia temporanea, costituiscono ciò che si potrebbe chiamare il diritto antico castrense, il quale è racchiuso in un periodo compreso fra i secoli XVII e XIX.

⁴ Cfr. J. ACHACOSO, Los Vicariatos Castrenses (su naturaleza en el pasado y en el presente), tesi dottorale parzialmente pubblicata in "Excerpta e dissertationibus in iure canonico" V, Pamplona 1987, pp. 173-245. L'a. descrive la potestà del vicario castrense, secondo il diritto antico -quello cioè compreso fra i secoli XVII e XIX-, affermando che essa è una vera potestà di giurisdizione, "quasi episcopalis", personale, delegata "a iure" e "ad universitatem causarum", esente e vicaria.

⁵ AAS 2(1910), 501-503.

⁶ Concretamente quelli di: Italia (6.III.1925), Germania (19.IX.1935), Perù (15.V.1943), Colombia (13.X.1949), Indonesia (25.XII.1949), Spagna (5.VIII.1950), Brasile (6.XI.1950), Filippine (8.XII.1950), Canada (17.XII.1951). Per i dati dei rispettivi atti di erezione, vid. la parte documentale di questo lavoro.

⁷ Cfr. J. ACHACOSO, o. c., p. 197.

⁸ AAS 43(1951), 562-566.

⁹ Trattasi dell'Istruzione della S. C. per i Religiosi Sacrorum Administri, del 21 febbraio 1955 (in AAS 47(1955), pp. 93-97) sui cappellani militari religiosi; dell'Istruzione della S. C.

diritto comune è rimasto in vigore fino alla promulgazione della SMC, anche se era in fase di revisione fin dal termine del Concilio Vaticano II¹¹

Benché attorno agli anni cinquanta si svolgesse un'intensa attività pontificia, manifestata nell'erezione di vicariati castrensi, tali atti risentevano sempre del carattere di eccezionalità e atipicità rispetto al complesso degli enti giurisdizionali della Chiesa. In effetti, siccome i vicariati castrensi venivano configurati come enti giurisdizionali delimitati in base a un criterio personale, non potevano essere tipificati secondo i presupposti organizzativi del Codice del 1917. Questa costituiva una delle principali cause dell'"atipicità" dei vicariati castrensi, la cui erezione era permessa in relazione a speciali necessità pastorali.

Si arriva così al Concilio Vaticano II, il quale prese in considerazione la necessità di provvedere all'assistenza spirituale dei ceti che ne richiedevano un bisogno speciale. Per quanto riguarda i militari, in effetti, il n. 43 del Decreto conciliare Christus Dominus dichiarava: "Cum spirituali militum curae, ob peculiare eorum vitae condiciones, eximia debeatur sollicitudo, in unaquaque natione erigatur, pro viribus, Vicariatus Castrensis"¹². In questo modo, l'erezione dei vicariati castrensi non costituiva dunque più un'eccezione; non è che il Concilio ne autorizzasse l'esistenza, tuttavia l'auspicava: "erigatur, pro viribus".

Concistoriale Formula servanda del 20 ottobre 1956 (in AAS 49(1957), pp. 150-163) sul rapporto, circa l'attività del Vicariato, che i Vicariati ogni tre anni dovevano elaborare per rimmetterlo alla Congregazione; il Decr. della S. C. Concistoriale Ad Sacra Limina, del 28 febbraio 1959 (in AAS 51(1959), pp. 272-274); ed il Decr. della S. C. Concistoriale Sacramentum Poenitentiae del 27 settembre 1960 (in AAS 53(1961), pp. 49 e 50), sulle facoltà dei cappellani castrensi di ascoltare confessioni.

¹⁰ Cfr. F. A. PUGLIESE, Adnotationes ad Instructionem "Sollemne semper", in "Monitor Ecclesiasticus" LXIII(1951), p. 584.

¹¹ Per quanto riguarda i contenuti sostanziali della normativa instaurata dalla Sollemne semper, va subito rilevato che la novità più saliente, rispetto al periodo immediatamente precedente, era costituita dalla creazione di un vero ufficio ecclesiastico. L'esistenza di tale ufficio faceva sì che il vicario castrense non fosse investito più da una potestà delegata, bensì da una ordinaria. D'altra parte, dalla normativa allora vigente si desume che la giurisdizione annessa a quest'ufficio era cumulativa con quella degli ordinari territoriali, anziché esente; quest'ultimo recava con sé, come è stato rilevato, il fatto che la giurisdizione del vicario castrense cominciasse a configurarsi come propria poiché il fondamento della vicarietà era appunto l'esenzione. Cfr. J. ACHACOSO, o. c., pp. 208 e 209. L'a. individua in quei vicariati castrensi delle circoscrizioni giurisdizionali decentralizzate, nelle quali è lecito ravvisare le note di autonomia, autarchia e autogoverno.

¹² "Tum Vicarius tum cappellani -continua il n. 43 del Decreto- in concordi cum Episcopis dioecesanis cooperatione huic difficili operi impense se devoveant. Quare Episcopi dioecesani Vicario Castrensi concedant numero sufficienti sacerdotes huic gravi muneri aptos simulque faveant inceptis ad bonum spirituale militum provehendum". Questo Decreto conciliare si articola in tre capitoli: I "De Episcopis quoad universam Ecclesiam"; II "De Episcopis quoad Ecclesias particulares seu dioeceses" e III "De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus". Il citato n. 43 si trova nella sezione III di questo capitolo III, la quale ha per titolo: "Episcopi munere interdioecetano fungentes", e inizia mettendo in rilievo come le necessità pastorali esigano sempre più che alcuni incarichi pastorali -che possono servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione- abbiano unità di indirizzo e di governo, ragione per la quale è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possono essere affidati anche a vescovi (cfr. Christus Dominus, n. 42). Sull'ordine seguito nel Decreto in rapporto con la struttura pastorale della Chiesa, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Le prelatore personali, in "Ius Ecclesiae" 1(1989), pp. 470 e 471.

In più, l'assise conciliare -con parole della costituzione apostolica attualmente in vigore, Spirituali militum curae, che richiamano in nota il Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10- "viam stravit aptioribus inceptis ad peculiaria opera pastoralia perficienda"¹³.

Stando così le cose, durante l'elaborazione del Codice attuale si pensò logicamente a inserire nella normativa codiciale i cosiddetti, fino ad allora, "vicariati" castrensi. Sarebbe troppo lungo ripercorrere il processo di codificazione in questa materia¹⁴. Basta, quindi, segnalarne il risultato finale, e cioè, che, pur esistendo dei presupposti conciliari adatti a stabilire una disciplina sui vicariati militari che consentisse loro di svolgere efficacemente la propria missione, il Codice del 1983 non tratta dei vicariati castrensi, se non nel breve richiamo del can. 569 a proposito dei cappellani, per stabilire appunto che "cappellani militum legibus specialibus reguntur", riproducendo così il disposto del can. 451 §3 del Codice precedente. Tali leggi speciali continuavano ad essere le stesse che erano state emanate in un contesto storico tanto diverso da quello attuale, ragione per la quale si rendeva sempre più pressante la necessità di una riforma legale in materia, la quale avvenne con la promulgazione il 3 giugno 1986 della cost. ap. Spirituali Militum Curae (in seguito SMC)¹⁵.

¹³ Il citato documento conciliare augurava una flessibilità dell'istituto dell'incardinazione, per facilitare non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo. "Ad hoc ergo -concludeva questo passo del Presbyterorum Ordinis, n. 10- quaedam seminaria internationalia, peculiare dioeceses vel praelaturae personales et alia huiusmodi utiliter constituti possunt, quibus, modis pro singulis inceptis statuendis et salvis semper iuribus Ordinariuorum locorum, Presbyteri addici vel incardinati queant bonum commune totius Ecclesiae". Sulla necessità di rendere più flessibile l'organizzazione pastorale gerarchica della Chiesa e le possibilità offerte dal Concilio, cfr. A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales, in "Ius Canonicum" IX(1969), pp. 305-329.

¹⁴ Sul tema, cfr. A. VIANA, Los Ordinariatos militares en el contexto del Decreto "Presbyterorum Ordinis" n. 10, in "Ius Canonicum" XXVIII(1988) 56, pp. 721-749. Basta ora ricordare che fino allo schema del 1982 i vicariati castrensi erano annoverati fra le prelature personali ("huiusmodi sunt Praelaturae castenses, quae Vicariatus Castenses quoque appellantur"), le quali erano equiparate "in iure" alle chiese particolari (Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici recognitum, Libreria Editrice Vaticana, 1980, c. 337 §2; vid. le discussioni precedenti a questo schema in Communicationes 12(1980), pp. 279-282). Nello schema del 1982 (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris Canonici, Schema Novissimum, E Civitate Vaticana, 25 martii 1982) venne omissa la menzione alle "prelature" castrensi; ciò fu dovuto ad alcuni dubbi sorti circa la loro natura e, quindi, circa la loro collocazione entro la sistematica adoperata dal Codice. (Cfr. Relatio del 1981 elaborata dalla Segreteria e dai consultori della Pontificia commissione per la revisione del Codice (in Communicationes 14(1982), pp. 116-230, specie p. 202), in seguito alla Plenaria della Commissione dei 74 cardinali e vescovi (di cui si dà notizia in Communicationes 13(1981), pp. 255-270). La regolamentazione generica delle prelature personali venne riportata invece in un titolo autonomo senza l'espressa equiparazione giuridica alle chiese particolari, il che non osta alla sussistenza di un'equiparazione derivante dalla stessa natura di tali prelature.

¹⁵ Cfr. AAS 78(1986), 481-486. L'entrata in vigore, per esplicita disposizione della cost. ap., fu il 21 luglio 1986, tre mesi dopo la data interna della costituzione (21 aprile 1986); si ebbe quindi una "vacatio legis" inferiore a quella prevista dal can. 8 §2 del CIC.

2. Quadro normativo degli ordinariati castrensi.

a) La SMC e gli statuti.

1) La SMC quale legge-quadro.

Si possono ora rilevare alcuni profili della cost. ap. SMC. Innanzitutto, essa è una legge universale post-conciliare, vale a dire, riporta il corredo dottrinale dell'ultima assise conciliare e alla sua luce va interpretata. E' anche una norma extracodificata, specifica della giurisdizione castrense, ma non "speciale"¹⁶, che colma il vuoto legislativo lasciato dal CIC del 1983. Inoltre, nell'esaminare il contenuto della cost. ap. si palesa la sua connotazione di "legge-quadro"¹⁷.

In effetti, nel suo proemio, la cost. ap. afferma che occorre statuire alcune norme generali applicabili a tutti gli ordinariati militari. Ma, allo stesso tempo, riconosce che la varietà delle circostanze dei singoli paesi non consente di fornire una normativa completa, comune a tutti gli ordinariati¹⁸, cosicché le disposizioni generali della cost. ap. vanno completate, nel quadro della predetta legge, con gli statuti emanati dalla Sede Apostolica per ciascun ordinariato.

L'attuale normativa specifica degli ordinariati castrensi, dunque, è rappresentata, a livello universale, dalla cost. ap. SMC, vale a dire da una legge pontificia, specifica -per la materia, ma non "speciale" o eccezionale-, avente le caratteristiche di legge-quadro. Esistendo un'apposita legge regolante la giurisdizione ecclesiastica della pastorale con i militari, la disciplina universale in materia è piuttosto esauriente, ma la cost. ap. rimane pur sempre una legge-

¹⁶ Anche se la terminologia non è da tutti accettata, si è soliti intendere per legge speciale o diritto speciale quello che "continent exceptionem objectivam a regula ordinaria, sive favorabilem (et tunc habetur privilegium) sive odiosam" (G. MICHIELS, Norme generales iuris canonici, vol I, Parisiis-Tornaci-Romae 1949, p. 15). Dal momento in cui la SMC non fa che disciplinare istituzioni previste e auspiccate dal Concilio Vaticano II, è chiaro che non si può applicare a questa cost. ap. il qualificativo "speciale", almeno nel senso indicato.

¹⁷ L'espressione "legge-quadro", oltre che dalla dottrina, è stata anche utilizzata autorevolmente nell'atto della presentazione della cost. ap. Cfr. Presentazione alla Costituzione "Spirituali militum curae" fatta dal Card. Bernardi Gantin, Prefetto della Congregazione per i Vescovi nella sala stampa della Santa Sede, il 5 maggio 1986, in "Militum Cura Pastoralis" 1(1987), p. 10.

¹⁸ Si accenna al fatto che il numero dei cattolici impegnati nelle forze armate non è identico dappertutto e si rivela che le circostanze sono diverse nei singoli luoghi. Basti pensare, in effetti, alla diversità delle condizioni di vita dei militari, dell'estensione geografica delle nazioni, della cultura, mentalità e costumi, del livello di formazione cristiana dei cattolici, dell'abbondanza o scarsità di clero, dello stato dell'organizzazione ecclesiastica territoriale, ecc.; ma, soprattutto, bisogna non dimenticare che questa materia è sovente oggetto di stipulazioni pattizie con gli stati, il che condiziona non poco la concreta regolamentazione canonica.

quadro¹⁹. In effetti, oltre alla dichiarazione del proemio circa la necessità di completare la cost. ap. con gli statuti, la SMC richiama diverse volte, lungo la sua parte dispositiva, le concrezioni statutarie; più specificamente, l'art. XIII stabilisce, fra le altre cose, ciò che gli statuti dovranno precisare.

Rimane, dunque, chiaro che per la giusta interpretazione della nuova normativa bisogna far ricorso ai singoli statuti che sviluppano il contenuto della SMC, per cui è necessario innanzitutto cogliere il valore legale di essi. Perciò, proseguendo nella nostra analisi dell'assetto normativo degli ordinariati, ci soffermeremo ora sullo studio della natura giuridica degli statuti, argomento di capitale importanza per la comprensione, non solo del complesso disciplinare, ma anche della natura canonica dei medesimi ordinariati.

2) Natura giuridica degli statuti.

Va dapprima rilevato che gli statuti degli ordinariati castrensi non sono gli "statuta sensu proprio" di cui al can. 94²⁰. Il CIC dell'83, in effetti, ha fissato un concetto stretto di statuti nel citato canone; sia dal tenore letterale del Codice, sia dalla ubicazione sistematica del can. 94²¹, si può dedurre che gli "statuta sensu proprio" sono norme emanate dall'autonomia di alcuni enti ecclesiastici -di tutti quelli che godono dello "ius statuendi"²²- , sia pure con la correlativa conferma della competente autorità ecclesiastica, il cui oggetto è la disposizione dell'assetto strutturale dell'ente, cioè la determinazione del fine, costituzione, regime e forma

¹⁹ Il carattere di legge-quadro consente alla SMC di far a meno di una regolamentazione precisa di tutti gli aspetti giuridici coinvolti in qualche modo nell'organizzazione della pastorale castrense. Ciò nonostante, la scelta operata dal legislatore, di trattare esplicitamente della giurisdizione ecclesiastica sui militari in una norma extracodificiale, ha fatto sì che la cornice delineata dalla legge-quadro sia assai completa. E' stato già accennato come per un certo periodo di tempo si era previsto di tratteggiare tale quadro in sede codiciale, nei canoni riguardanti le prelature personali; se ciò fosse avvenuto, gli statuti degli ordinariati castrensi avrebbero dovuto definire diversi aspetti che sono comuni a tutti loro e che, appunto perché comuni, sono stati invece contemplati contemporaneamente nella SMC (i fedeli che sono sotto la giurisdizione dell'ordinario, il modo di esercitare la giurisdizione ecclesiastica nei luoghi militari, la cooperazione dei religiosi con l'ordinario, ecc.). Per questo, la SMC è stata definita legge-quadro "di massimi", diversamente dai brevi canoni 294 a 297 del Codice che costituirebbero una legge-quadro "di minimi", nel senso che ammettono un'ampia gamma di possibilità d'applicazione. (Cfr. A. VIANA, La asimilación o equiparación canónica de los ordinariatos militares con las diócesis, en "Iglesia universal e Iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra", Pamplona 1989, pp. 308 a 310).

²⁰ Il Codice del 1983 ha voluto creare un nuovo titolo per definire la parola statuta (cfr. Nota previa allo Schema canonum del 1977 in Communicationes 9(1977), p. 234).

²¹ Cfr. L. PRADOS, El Derecho estatutario en el Código de Derecho Canónico, en "Excerpta e dissertationibus in iure canonico" VII, Pamplona 1989, p. 398. De Paolis ha anche indicato la natura di fonte del diritto delle norme previste nel titolo V del libro I, facendo notare che esse possono riguardare il diritto privato nel caso delle persone giuridiche private. Cfr. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, Il Libro Primo del Codice di Diritto Canonico: Norme generali (cann. 1-95), in "Il diritto nel mistero della Chiesa" I, Roma 1986, pp. 325 a 327. Contro questa opinione, cfr. P. G. MARCUZZI, Statuti e regolamenti, in "Apollinaris" LX(1987), p. 528.

²² "Autonomia vocari solet ius statuendi de rebus internis alicuius imperfectae communitatis vel corporationis". F. J. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, I, Roma 1938, p. 167, nota 47. Sul potere di autonomia nell'ambito canonico, vid. E. MOLANO, La autonomía privada en el ordenamiento canónico, Pamplona 1974, specie pp. 71 e ss.

di agire della corporazione o fondazione²³. Ne consegue che l'efficacia degli "statuta" è circoscritta sempre all'ambito interno dell'ente. Norme, dunque, "endogene", interne, e di carattere fondamentale per la costituzione di un ente ecclesiastico.²⁴

Gli statuti degli ordinariati castrensi, invece, emanano dalla Santa Sede. La SMC, nel proemio e nell'art. I §1, parla, in effetti, di "statuta ab Apostolica Sede condita", tuttavia la disposizione finale della cost. ap. stabilisce che gli statuti "recognitioni Sanctae Sedis subicienda sunt", il che ha suscitato qualche perplessità nella dottrina²⁵. Comunque la prassi seguita sinora manifesta palesemente che gli statuti degli ordinariati militari sono forniti dal Romano Pontefice²⁶. Essi vengono solitamente sanzionati mediante decreto della Congregazione dei Vescovi²⁷ che, nella maggioranza dei casi, richiama il can. 30, mettendo così in evidenza che il decreto è una vera legge emanata dalla Congregazione in forza della potestà legislativa delegata concessale espressamente dalla suprema autorità²⁸. Del resto, non poteva essere altrimenti, giacché spetta alla suprema autorità della Chiesa disciplinare certe materie contenute negli statuti che trascendono l'ambito strettamente interno dell'ordinariato, come, p. es., la designazione del tribunale, l'ampliamento

²³ Si è affermato che il potere di autonomia, nel significato più specifico, indica la potestà di darsi un ordinamento giuridico; oggettivamente, autonomia significa "il carattere proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si costituiscono da sè, in contrapposto al carattere degli ordinamenti che per essi sono costituiti da altri". S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1953, p. 14.

²⁴ Cfr. J. OTADUY, Las características jurídicas de los estatutos según el c. 94, in "Das Kanoziative element in der kirche. Akten des VI. Internationales Kongresses für Kanonisches Recht", München 1989, pp. 313 e 314.

²⁵ Cfr., p. es., J. L. GUTIERREZ, De Ordinariatus militaris nova constitutione, in "Periodica" 76 (1983), pp. 217 e 218.

²⁶ In linea di massima, la procedura seguita sinora nella promulgazione della maggioranza degli statuti, così come la si può dedurre dalla lettura del testo dei decreti emanati dalla Congregazione per i Vescovi, con i quali vengono sanzionati i singoli statuti è stata sostanzialmente questa: gli ordinariati -secondo quanto disposto dalla cost. ap.- preparano il testo degli statuti, tenendo conto non solo della SMC ma anche delle circostanze di tempo e di luogo, nonché dei condizionamenti imposti dai rapporti con le autorità civili; le bozze sono presentate alla Santa Sede -alla Congregazione per i Vescovi o, in alcuni casi, alla Congregazione per la Evangelizzazione dei popoli-. La Congregazione competente esamina il testo proposto e, dopo aver ascoltato il parere dell'ordinario militare circa le eventuali modifiche da introdurre, si sottopone il testo al potere decisionale del Papa. Il Romano Pontefice ordina di promulgare gli statuti.

²⁷ Fanno eccezione gli statuti dell'ordinariato militare tedesco che sono statuti sanzionati mediante motu proprio del Papa -come prevedeva l'art. 27 del concordato di 10 novembre 1933-, il che evidenzia ancora meglio la loro natura di legge papale. Nel proemio degli statuti si dichiara, comunque, che essi sono stati revisionati dalla Congregazione per i vescovi e concordati col Governo.

²⁸ I decreti di cui stiamo parlando riportano solitamente l'intitolazione "de statutorum ratihabitione". Tuttavia, non è difficile trovare nei testi dei decreti, sotto tale intestazione, le espressioni "statuta condita ab Apostolica Sede", statuti che "recognoscerentur" dalla Santa Sede prima della loro "approvazione" da parte del Romano Pontefice. Per non soffermarci ulteriormente su un particolare di scarsa rilevanza, basti indicare che, secondo me, la diversità dei termini adoperati non fa che richiamare le distinte fasi della procedura seguita; l'importante è tenere presente l'esito finale: l'efficacia normativa degli statuti non può che provenire dal Romano Pontefice. Sarebbe comunque auspicabile una maggior chiarezza terminologica.

dell'ambito di giurisdizione dell'ordinario, il contributo delle diocesi al clero dell'ordinariato, ecc.²⁹.

E' indubbio, infatti, che gli statuti degli ordinariati castrensi, dal momento della loro esistenza come tali, sono da ritenersi leggi papali proprio perché il soggetto attivo è il Romano Pontefice, seppure sia solitamente la Congregazione corrispondente ad emanarli con la potestà delegata dal Papa, a norma del can. 30. Ad ogni modo, è ben vero che la preparazione materiale degli statuti degli ordinariati militari, nonché le loro eventuali proposte di modifiche, spetta, in forza di una disposizione della medesima SMC, agli ordinari castrensi³⁰. Tale procedura non è che la conseguenza della volontà di garantire l'utilità pratica di queste circoscrizioni ecclesiastiche mediante il loro adeguamento alle circostanze concrete, la realtà delle quali è spesso meglio nota allo specifico operare degli ordinari militari piuttosto che alle altre autorità³¹.

Insomma, da quanto sopra rilevato si può certamente affermare che gli statuti degli ordinariati castrensi non rientrano nella definizione tipica del can. 94, sia perché essi non promanano dallo "ius statuendi", bensì da un terzo (la Santa Sede), sia perché non si limitano all'oggetto degli "statuta sensu proprio", ma interessano terzi: sono, dunque, leggi pontificie particolari, costituiscono cioè diritto particolare anziché diritto singolare³². Il fatto che gli statuti degli ordinariati non rientrino nella nozione tipica del can. 94 non può destare meraviglia, non tanto per il carattere extracodificiale della normativa in materia,

²⁹ Gli statuti degli ordinariati devono regolare determinate materie derivanti dalla natura di queste circoscrizioni ecclesiastiche; tale natura, in effetti, richiede un coordinamento fra la peculiare attività pastorale svolta dall'ordinariato e quella delle chiese locali (cfr. art. I §2 e art. 2 §4 della SMC), che non è regolabile, certo, sulla base del principio di esenzione, ma tramite un'accurata delimitazione dell'ambito delle distinte giurisdizioni -plasmatasi negli statuti-, il che spetta al Romano Pontefice quale supremo moderatore della "communio". Cfr. in questo senso, A. VIANA Los ordinariatos.... o. c., p. 746. Lo stesso compito in forza del can. 297 di determinare i rapporti con gli ordinari locali spetta agli statuti "ab Apostolica Sede condita" delle prelature personali di cui ai cc. 294 e 297. Sul ruolo del Romano Pontefice di garantire la "communio Ecclesiarum" attraverso questi statuti, cfr. P. RODRIGUEZ, Iglesias particulares y prelaturas personales, Pamplona 1986, pp. 130 e 131.

³⁰ E' abituale la disposizione statutaria secondo la quale gli statuti non potranno essere modificati senza l'approvazione della Santa Sede, e molti di essi aggiungono che l'ordinario potrà proporre alla Santa Sede le modifiche che riterrà necessarie. Così facendo, queste disposizioni (di solito finali) degli statuti mettono in risalto come quanto stabilito in essi non sia materia disponibile dall'ordinario castrense, bensì la sua regolamentazione è competenza esclusiva della suprema autorità.

³¹ D'altra parte, non è certo da escludere che alcune materie regolate dalle disposizioni statutarie fossero in linea teorica spettanti all'operato dell'ordinario castrense, il quale avrebbe potuto fornirne le pertinenti norme in forza della sua potestà.

³² Cfr. J. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona 1989, pp. 218 e 219. Relativamente alle prelature personali, anche MARTINEZ TORRON, pur richiamando il §3 del can. 94 per trovare una giustificazione al carattere ovviamente legislativo degli statuti "ab Apostolica Sede condita" del can. 295, mette in risalto come essi contengano il nocciolo del diritto particolare delle prelature personali e, proprio per questo, non si limitano a contemplare i rapporti giuridici "ad intra", ma anche quelli "ad extra" (cfr. J. MARTINEZ TORRON, La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II, Pamplona 1986, pp. 323-325).

quanto per il fatto che sono numerosi i casi -contemplati anche nello stesso Codice- nei quali si parla di statuti in senso improprio³³.

Premesso ciò, bisogna tuttavia rilevare che vi sono elementi negli statuti previsti dalla SMC che manifestano una non irrilevante analogia con le norme del can. 94 e che permettono di qualificarli come leggi "statutarie", sia pure in senso "atipico". In effetti, per un verso, sebbene l'autore delle norme sia esterno all'entità regolamentata, proprio ad essa spetta, addirittura per disposizione legale, il proporre le norme statutarie (il che, va detto per inciso, riflette una particolare sensibilità da parte del legislatore supremo); per l'altro verso, l'oggetto della normativa è prettamente, anche se non esclusivamente, statuario. Gli statuti, in effetti, tendono a determinare il fine, la costituzione, il regime e la forma di agire, vale a dire ad esprimere un contenuto "tipicamente" statuario.

Gli statuti degli ordinariati castrensi sono, pertanto, leggi papali particolari di tratto (analogicamente) statuario. Essi sono necessari per la completa normazione di queste circoscrizioni ecclesiastiche, a cagione del carattere di legge-quadro che assume la cost. ap. SMC. Gli statuti, dovendo regolare fra l'altro i profili dell'assetto strutturale dell'ente -entro la cornice delineata dalla SMC-, causeranno una notevole varietà fra gli ordinariati, a seconda della magnitudine della funzione pastorale da realizzare, della disponibilità di clero, della condizione dei rapporti con lo Stato, ecc.³⁴.

Fin qui abbiamo tentato di precisare il valore legale della SMC e degli statuti. Resta ora considerare quali sono le altre norme che incidono sulla pastorale castrense.

b) Il complesso normativo riguardante la pastorale militare.

³³ Cfr. L. PRADOS, o.c., pp. 384 e ss.

³⁴ D'altronde, l'esistenza degli statuti è necessaria, non solo per motivi legali -cioè perché la SMC rimanda la regolamentazione di alcune materie agli statuti-, ma anche perché v'è nella realtà una varietà di ordinariati che richiedono un trattamento giuridico diverso -entro l'"unità" fissata dalla legge-quadro-. Non si può emanare le stesse norme per una circoscrizione ecclesiastica che conta su un numero molto ampio di cappellani operanti in molte nazioni (si pensi, per esempio, all'ordinariato degli Stati Uniti che ha 680 cappellani ordinari, 978 ausiliari, 799 chiese, ecc; cfr. Annuario Pontificio 1991, p. 1020), che per un'altra che di fatto interessa un numero scarso di fedeli o che è ancora poco sviluppata; prendendo il dato oggettivo del numero di cappellani, si può osservare la differenza che c'è fra l'ordinariato degli Stati Uniti e quello, per esempio, dell'Africa Meridionale, il quale conta su 2 cappellani ordinari e 28 ausiliari.

L'assetto normativo che disciplina l'operato di un ordinariato castrense è assai articolato. Innanzitutto, occorre tener presente che ci troviamo davanti a due tipi di norme: strettamente canoniche alcune, pattizie le altre. Quest'ultime prevalgono su quelle interne, come è noto³⁵. Perciò, la redazione degli statuti dovrebbe accordarsi con le statuizioni contenute nelle norme concordatarie e, naturalmente, risulterebbero prive di valore le eventuali disposizioni statutarie contrarie alle norme pattizie.

Ma, oltre alle statuizioni bilaterali, alcuni statuti indicano norme civili quali fonti normative dell'ordinariato³⁶. Benché tale riferimento non appaia sul piano tecnico-giuridico del tutto corretto, rappresenta in realtà una manifestazione della specificità delle circoscrizioni ecclesiastiche di cui stiamo trattando. La pastorale militare, infatti, presenta delle peculiarità proprio perché si svolge entro l'ambito castrense e vi si inserisce in modo tale che la vita dei suoi membri - chierici e laici - è interessata anche alle norme che regolamentano gli aspetti, per così dire, non strettamente ecclesiali. Senz'altro le norme statuali -che il più delle volte saranno concrezioni unilaterali di disposizioni di tratto concordatario- possono regolare solo tali aspetti (ad esempio, il grado militare dei cappellani, il loro stipendio, ecc.), e non quelli prettamente canonici³⁷.

Per quanto riguarda le fonti strettamente canoniche, bisogna dapprima ridimensionare la valenza giuridica dei documenti di erezione dei singoli ordinariati, giacché alcuni statuti -quelli della Bolivia, Cile, Ecuador e Portogallo- individuano espressamente nel documento d'erezione dell'ordinariato una fonte normativa dello stesso. A rigore, bisogna distinguere due classi di effetti giuridici dei documenti di erezione dei vicariati militari (anteriori alla SMC): l'erezione stessa e le norme fondanti dell'ente. La SMC, e posteriormente gli attuali statuti, hanno avuto l'effetto di derogare alla parte "statutaria" dei documenti di erezione, lasciando, però, intatta l'esistenza medesima dell'ente³⁸.

Per quanto riguarda la gerarchia delle fonti puramente canoniche, il problema si pone fra il Codex -o, meglio, le leggi universali della Chiesa-, la cost. ap. SMC e gli statuti dei singoli ordinariati castrensi (sono proprio queste le norme enunziate negli stessi statuti).

³⁵ Del resto, le norme ecclesiastiche sono solite dichiararlo espressamente, come si può notare nel canone 2 del CIC e, per ben due volte, nella stessa SMC. Nella cost. ap. si afferma, infatti, "servatis ubi exstent Conventionibus inter Sanctam Sedem et nationes initis", proprio nello stabilire che gli ordinariati si reggeranno dagli statuti (art. I §1) e nell'indicare ciò che dovrà essere regolato da essi (art. XIII); per M. BONNET (L'Ordinariat militaire ou Ordinariat aux armées, in "Les cahiers du droit ecclésiast" 2(1986), p. 72, nota 11), la formulazione impiegata non è del tutto corretta: sarebbe stato meglio dire "a meno che le convenzioni..."

³⁶ Cfr., p. es., gli statuti di: Cile (art. 1), Ecuador (art. 1), Francia (art. 2), Portogallo (art. 2, 2), ecc. Sono numerosi i rinvii alla legislazione civile da parte degli statuti dell'ordinariato austriaco.

³⁷ Cfr. in questo senso, con riferimento agli statuti dell'ordinariato italiano, R. COPPOLA, Dalla costituzione apostolica "Spiritali militum curae" allo statuto dell'Ordinariato militare in Italia: bilancio e prospettive, in "Il Diritto Ecclesiastico" 98(1988) II, p. 310. In senso contrario, A. INGOGLIA, La disciplina canonica della cura castrense secondo lo Statuto dell'Ordinariato militare d'Italia, in "Il Diritto Ecclesiastico" 98(1988) I, p. 695.

³⁸ Cfr. in questo senso, J. BEYER, Quelques notes et indications pour la nouvelle redaction des statuts des Ordinariats militaires, in "Militum Cura Pastoralis" 2(1987), p. 31.

A rigore, più che a un problema di gerarchia, ci si trova di fronte ad una questione di collegamento fra tre diversi tipi di legge: una legge universale comune (il CIC), una legge universale specifica per gli ordinariati (la SMC, che a sua volta si presenta come legge-quadro nel settore dell'ordinamento giuridico che regola) ed una legge pontificia particolare che si muove entro la cornice fissata dalla legge-quadro. Gli eventuali casi di disposizioni di diritto particolare diverse dalle norme generali, o sono previsti ("nisi aliud ex rei natura vel statutis constet"), oppure provengono da norme pattizie -anche esse previste ("servatis ubi extent conventionibus inter Sanctam Sedem et nationes initis")-.

Per il resto, gli statuti, anche se sono emanati dal medesimo legislatore della cost. ap., debbono sottostare alla SMC, appunto perché questa è una legge-quadro. Un'ipotetica deroga alla SMC da parte degli statuti -in linea teorica certamente possibile in quanto emanati dalla suprema autorità³⁹- trasformerebbe l'ordinariato in un ente "atipico" (almeno per ciò che riguarda la disposizione derogatoria), al di fuori della "normale" organizzazione -del presente momento storico- della Chiesa. Se tuttavia, eccezionalmente, così si procedesse in un caso concreto, costituirebbe una manifestazione di buon governo il segnalarlo espressamente, al fine di eliminare eventuali difficoltà interpretative, e motivare la statuizione concreta in sede di nota preliminare. Perciò, l'affermare che il valore degli statuti è equivalente, per la sua origine e autorità, alla SMC⁴⁰ non può portare a difendere una certa indipendenza degli statuti rispetto la cost. ap.: altrimenti si svuoterebbe di contenuto giuridico il ruolo di legge-quadro assegnato alla SMC.

In questo senso, giova anche rilevare che la SMC, nella sua funzione di legge-quadro, condiziona pure la futura attuazione concordataria perché l'autorità ecclesiastica dovrà, in linea di principio, cercare di raggiungere un'intesa con lo Stato circa l'assistenza pastorale dei militari in conformità con quanto stabilito dalla SMC.

In sintesi, senza negare la possibilità di avere degli statuti che derogano - entro il loro ambito- alla SMC, mi sembra di poter condividere l'assetto normativo descritto dal Dalla Torre: "le norme statutarie sono sottordinate alle leggi canoniche extra-codiciali fonti di diritto speciale, ed in particolare alle norme di

³⁹ E' stato detto che gli statuti sottostanno sia al CIC che alla SMC (cfr. R. COPPOLA, Dalla costituzione..., p. 309 e A. INGOGLIA, La disciplina canonica..., p. 695), ma siffatta affermazione va, secondo la mia opinione, ridimensionata. Dal punto di vista dell'organo legislativo da cui provengono, il CIC, la SMC e gli statuti sono equivalenti, poiché tutti e tre sono emanati dalla suprema autorità della Chiesa, in forza della sua potestà legislativa. Il nocciolo della questione è rintracciabile tuttavia nella natura stessa delle leggi di cui si sta trattando, vale a dire nella diversa funzione da esse svolta entro il sistema normativo della Chiesa. Infatti, costituendo la SMC una legge specifica per gli ordinariati militari, i suoi contenuti prevalgono su quelli generali del CIC; di conseguenza, le norme statutarie che esplicano i disposti della suddetta cost. ap. possono derogare, entro il loro ambito d'applicazione, ai canoni codiciali. Così, ad esempio, gli statuti potranno prevedere forme diverse di applicazione, rispetto a quelle previste dal CIC, nei casi di sede vacante o impedita (art. XIII, 4 della SMC). Riguardo il rapporto fra diritto universale e diritto particolare, vid. J. OTADUY, La relación entre el Derecho universal y el particular, in "Ius Canonicum" XXX(1990) 60, pp. 467-492.

⁴⁰ Così si esprime G. BONICELLI, Novità e continuità nell'impegno della Chiesa per i militari, in "Bonus Miles Christi" 34(1987), p. 29.

derivazione concordataria o, comunque, convenzionale (artt. I §1, XIII), oltre che, ovviamente, alle norme della costituzione apostolica. Esse invece hanno forza di derogare alle leggi canoniche fonti di diritto generale, d'origine sia codiciale, sia extracodiciale, nei casi previsti dalla stessa legge-quadro"⁴¹.

L'assetto normativo di un ordinariato è anche integrato dalle norme che l'ordinario stabilisce in forza della sua potestà -legislativa e amministrativa-. Tali norme hanno esclusivamente efficacia all'interno dell'ordinariato e debbono comunque apparire in conformità agli statuti e alle altre norme superiori. L'ordinario può altresì stipulare convenzioni con altre autorità -per esempio, allo scopo di statuire il modo in cui si realizzerà la cooperazione del clero di una diocesi con l'ordinariato-; in ogni caso, bisogna rispettare le norme universali. Questo inferiore livello normativo riguardante problemi contingenti è anche necessario ed evidenzia il carattere costituzionale e stabile degli statuti.

Resta, per ultimo, da considerare il caso -che si verifica nella realtà- degli ordinariati che non possiedono ancora i propri statuti⁴². E' ovvio che, dal momento in cui gli statuti rappresentano la legge fondamentale di un ordinariato, la loro assenza crea una situazione instabile e anomala. Dal punto di vista giuridico, si pone il problema di colmare le lacune legali causate dall'inesistenza di statuti; tuttavia, in alternativa si potrà sempre fare riferimento agli accordi con lo Stato, al documento di erezione e, in ultima istanza, al diritto universale.

Comunque, nella prassi giuridica sono evidenziabili alcuni tentativi che mirano a colmare tali deficienze. Esistono, infatti, alcune norme che, pur non possedendo il rango di "statuti", contengono disposizioni tipicamente statutarie⁴³. In special modo è significativo l'accordo fra la Santa Sede e la Repubblica del Brasile sull'assistenza religiosa alle Forze Armate, del 23 ottobre 1989, in data dunque posteriore alla promulgazione della SMC⁴⁴; in esso sono contenute diverse disposizioni proprie agli statuti: modo di provvedere in caso di sede impedita (art. V, 2), ambito di giurisdizione dell'ordinario (art. VI), ecc.

In tale modo, alcune disposizioni normative, che pur dovrebbero a rigor di logica normativa far parte degli statuti, sono invece reperibili in altre norme e ciò può porre alcuni problemi sotto il profilo formale; in ogni caso, tali norme manifestano la necessità di regolare determinati aspetti della vita dell'ordinariato, proprio perché interessano il suo assetto strutturale. Insomma, tali norme non sostituiscono appieno gli statuti, fra l'altro, perché non godono dell'equivalente valore di legge pontificia e, quindi, non risultano idonee per regolare alcune materie, cosicché si dovrà provvedere a promulgare i corrispondenti statuti.

⁴¹ G. DALLA TORRE, Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli ordinariati castrensi, in "Il Diritto Ecclesiastico" 97(1986) II, p. 274.

⁴² Ciò può essere dovuto ad ostacoli incontrati nei rapporti con le autorità civili o alle difficoltà esistenti all'interno dello stesso ordinariato. Comunque sia, è chiaro che negli ordinariati poco sviluppati si avvertirà meno la mancanza di statuti; anzi, la scarsità di personale addetto alla pastorale militare può rendere difficoltosa la regolamentazione di alcuni suoi aspetti.

⁴³ Così, ad esempio, le norme emanate dai vescovi belgi appena promulgata la SMC (cfr. "Ius Ecclesiae" 2(1990), pp. 357-359, con nota di J. P. SCHOUPPE) oppure il regolamento di El Salvador -contenente anche statuizioni pattizie- (cfr. "Ius Ecclesiae" 1(1989), pp. 779-785).

⁴⁴ Cfr. AAS 82(1990), pp. 126-129.

IV. DESCRIZIONE COMPARATIVA DEI CONTENUTI STATUTARI

Il contenuto degli statuti degli ordinariati militari viene determinato in grande misura dalla SMC. L'art. XIII della cost. ap. dispone che negli statuti "determinabitur inter alia" il luogo della chiesa dell'ordinariato, la composizione della curia, la condizione ecclesiastica dell'ordinario e del resto del clero, il modo di provvedere in caso di sede vacante, i libri di registro e tutto ciò che riguarda il consiglio pastorale. Altresì, l'art. XIV riserva agli statuti la determinazione del tribunale d'appello e, d'altra parte, l'art. X prevede che gli statuti possano ampliare l'ambito personale della giurisdizione dell'ordinario. Ma, oltre a questi richiami espliciti alla posteriore regolamentazione più particolareggiata degli statuti ed all'elenco dell'art. XIII che fissa, possiamo dire, il contenuto obbligatorio degli statuti, esistono altre materie che dovranno essere necessariamente regolamentate dalle norme statutarie, come, del resto, si prevede sia nel medesimo art. XIII - allorquando esso afferma "determinabitur inter alia"-, sia nel proemio della costituzione -che indica che gli statuti dovranno applicare e completare le norme della Cost. Ap.-, sia nell'art. I §1 -che stabilisce che negli statuti "praesius determinabuntur huius Constitutionis praescripta"-, sia nell'art. II -che permette alle norme statutarie di limitare l'equiparazione dell'ordinario al vescovo diocesano-, ecc. Così, infatti, gli statuti sono soliti contenere norme riguardanti il seminario (talvolta per constatarne l'assenza), la composizione del presbitero dell'ordinariato, la partecipazione dei laici nella pastorale, ecc.

Allo scopo di rilevare i tratti più salienti dell'attuale normativa della pastorale castrense è logico far ricorso innanzitutto agli statuti, poiché essi rappresentano le norme costitutive degli ordinariati militari e rispecchiano, a mio avviso, la natura di queste istituzioni in quanto testimoniano il loro progressivo sviluppo all'interno della realtà storica. L'analisi comparativa delle disposizioni statutarie più rilevanti costituisce appunto l'oggetto delle prossime pagine.

1. L'ordinario castrense

Cominciamo, come è logico, con l'analisi dell'ufficio capitale di questi enti. La SMC delinea il profilo dell'ordinario castrense attraverso i seguenti tratti:

-si trova a capo della porzione del Popolo di Dio ("ordinariatui militari praeficitur"), come ordinario proprio;

-normalmente ("pro norma") è inseguito della dignità episcopale;

-gode dei diritti e degli obblighi dei vescovi diocesani "nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet" (art. II §1);

-viene nominato, istituito o confermato dal Romano Pontefice (art. II §2);

-normalmente ("pro norma, nisi peculiaria Nationi adiuncta aliud suadeant") è libero da altri uffici che comportino la "cura animarum" (art. II §3);

-appartiene "ipso iure" alla Conferenza Episcopale (art. III);

-dipende dalla Congregazione per i Vescovi o da quella per la Evangelizzazione dei popoli (art. XI);

-è tenuto alla visita "ad limina" (art. XIII).

D'altra parte, l'art. IV caratterizza la potestà dell'ordinario qualificandola come personale, ordinaria ("tum fori interni tum fori externi"), propria ma cumulativa; l'art. V contiene invece una regolamentazione specifica sulla cumulazione di giurisdizioni nei locali militari.

Le espressioni "pro norma", "nisi statutis particularibus constet", ecc., adoperate nel regolare determinate materie, indicano la necessità, o almeno la possibilità, di ulteriori sviluppi normativi in tale materie; altre disposizioni, come sopra rilevato, non hanno bisogno di ulteriori regole. Passiamo ora ad analizzare come si presenta la figura dell'ordinario negli attuali statuti.

a) Nomina dell'ordinario

L'art. II §2 della SMC dispone: "Ordinarium militarem libere Summus Pontifex nominat, aut legitime designatum instituit vel confirmat". Si è fatto giustamente notare come nel linguaggio del CIC (cfr. can. 147), l'"istitutio" corrisponda alla presentazione e la "confirmatio" all'elezione; tanto l'eletto quanto il presentato sarebbero il "legitime designatum". Da questa terminologia si può dedurre, quindi, che per la nomina dell'ordinario castrense si prevedono tre sistemi di provvisione: il libero conferimento, l'istituzione del presentato e la conferma dell'eletto, fatte sempre dal Romano Pontefice. In questo modo, la norma sulla nomina dell'ordinario si discosta dal disposto codiciale sul vescovo diocesano (can. 377 §1), che infatti prevede solamente la libera nomina o la conferma dell'eletto⁴⁵.

E' ben vero che la "mens" della Chiesa è quella di non concedere alle autorità civili diritti e privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione

⁴⁵ Cfr. D. J. ANDRES, Constitutio Apostolica qua nova canonica ordinatio pro spirituali militum curae datur (Adnotationes), p. 22 nota 99.

riguardo la carica del vescovo⁴⁶. Tuttavia, il caso dell'ordinario militare presenta alcuni aspetti peculiari che giustificano il fatto che non di rado l'autorità civile svolga qualche compito nella procedura che porta alla nomina di colui il quale è destinato a governare questa struttura ecclesiastica. Si pensi, in effetti, al fatto che l'ordinario castrense si inserisce sovente nella struttura militare, e, soprattutto, non bisogna dimenticare che egli è investito dal compito di dirigere un'opera pastorale specializzata rivolta a un ceto sociale che ha il diritto di ricevere tale adeguata assistenza spirituale⁴⁷; esigenza che si formalizza in una richiesta dello Stato o, più frequentemente, in un accordo fra l'autorità civile e l'autorità religiosa. D'altronde, se la nomina dell'ordinario è prevista negli accordi, la Chiesa non potrà promulgare norme senza previa intesa con lo Stato.

Sono pochi gli statuti⁴⁸ che affermano la libera nomina da parte della Santa Sede senza aggiungervi ulteriori condizionamenti. Altri non ne fanno menzione⁴⁹, per cui, non esistendo, in questo caso, una statuizione pattizia che dispone altrimenti, spetterà al Romano Pontefice la libera nomina dell'ordinario. Ma la maggioranza degli statuti stabilisce che gli ordinari saranno nominati dalla Santa Sede previo accordo con le autorità civili, sia richiamando la precedente norma concordataria⁵⁰, sia, più raramente, senza farne riferimento⁵¹. Alle autorità civili spetta, qualora si presenti il caso, la nomina "militare". L'accordarsi prima della nomina sembra che sia la tendenza concordataria⁵², senza che tale prassi rientri nel concetto di presentazione (né tantomeno di elezione) di cui al can. 147. Solo gli statuti dell'ordinariato castrense spagnolo, nel rimandare la materia della

⁴⁶ Cfr. Decr. Christus Dominus, n. 20 e can. 377 §5 del CIC. In questi testi "vescovo diocesano" è da intendersi in senso lato; lo stesso decreto conciliare n. 21 parla anche del equiparato "in iure" al vescovo diocesano. Cfr. anche, cann. 381 §2, 368 e, per ciò che ci riguarda, art. II §1 della SMC.

⁴⁷ "Cum spirituali militum curae, ob peculiare eorum vitae condiciones, eximia debeatur sollicitudo, in unaquaque natione erigatur, pro viribus, Vicariatus Castrensis". Decr. Christus Dominus, n. 43.

⁴⁸ Cfr. art. 2 statuti-Australia e art. 3, 2 statuti-Corea

⁴⁹ Quelli del Canada, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

⁵⁰ Così gli statuti della Germania (art. 2), Argentina (art. 6, 1), Austria (art. 2), Bolivia (art. 6), Colombia (art. 6), Paraguay (art. 5). Gli statuti delle Filippine (art. 2) si rifanno a una lettera del Segretario del "Foreign Affairs". Del resto, le norme pattizie di cui agli statuti citati dispongono appunto che, prima della nomina da parte della Santa Sede, essa si dovrà mettere d'accordo con le autorità civili.

.ti +5

L'art. 13 degli statuti italiani dispone, da una parte, che l'ordinario militare è "designato" e "istituito" dalla Sede Apostolica e, dall'altra, che la nomina viene effettuata secondo la procedura e la modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, in conformità all'accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984". Nel citato Accordo (cfr. AAS 77(1985), pp. 521 a 523), si parla della "nomina" dei titolari degli uffici ecclesiastici da parte dell'autorità ecclesiastica con posteriore comunicazione all'autorità civile (art. 3, 2), tuttavia, nel caso specifico degli ecclesiastici impegnati nell'assistenza spirituale alle Forze Armate, si stabilisce che saranno nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica. Bisogna comunque in questo caso, come anche in altri, distinguere la nomina canonica dall'inserimento dell'ordinario nell'assetto organizzativo dell'esercito (cfr. A. INGOGLIA, La disciplina..., pp. 699 e 700).

⁵¹ Così gli statuti del Cile (art. 5), Ecuador (art. 3) e Francia (art. 6).

⁵² L'art. II, 1 dell'Accordo della Santa Sede con la Repubblica Federale del Brasile, posteriore alla SMC, statuisce anche che l'ordinario militare sarà nominato dalla Santa Sede dopo consulta con il governo brasiliano.

provvisione e cessazione dell'ufficio agli Accordi con lo Stato, prevede un sistema di presentazione da parte dell'autorità civile, sia pure non ben definito⁵³.

Per ultimo, restano da segnalare i casi singolari del Belgio e del Portogallo. Per disposizione statutaria, gli ordinari militari di queste due nazioni sono, rispettivamente, l'arcivescovo di Malines-Bruxelles e quello di Lisbona⁵⁴; su tale particolarità ci soffermeremo più avanti. In conclusione si può dire che spetta alla suprema autorità ecclesiastica conferire l'ufficio di ordinario militare, sebbene per via statutaria si possa prevedere un sistema canonico diverso dalla libera colazione -presentazione, elezione, ecc.- per i motivi prima esposti.

b) Sede vacante o impedita

Per quanto riguarda la questione sulla sede vacante o impedita, bisogna dire che è questa una delle materie esplicitamente demandate da parte dalla SMC alla regolamentazione statutaria (art. XIII, n. 4). Così facendo, la cost. ap. ha introdotto una limitazione all'assimilazione giuridica dell'ordinariato con la diocesi, poiché il governo della diocesi in caso di sede vacante o impedita è oggetto di una disciplina particolareggiata espressa nei cann. 412 a 430 del Codice. Si tenga conto comunque del fatto che trattasi di una materia che può anche interessare lo Stato.

Dagli statuti esaminati, è quello della Gran Bretagna ad accostarsi maggiormente alla normativa codiciale in materia⁵⁵. Sono molti gli statuti che prevedono che sia il vicario generale a farsi carico dell'ordinariato durante il tempo di sede vacante o impedita; se mancasse il vicario generale o fosse impedito, si è soliti prevedere sostituirlo o con il vicario episcopale (e se ve ne sono più di uno, con quello più antico) o con il cappellano maggiore più antico oppure con un amministratore eletto dal collegio dei consultori⁵⁶.

⁵³ L'art. 7 degli statuti dispone che l'arcivescovo castrense sarà nominato dalla Santa Sede, ma aggiunge che la sua provvista e la sua cessazione si realizzerà in conformità con quanto disposto negli artt. III e VII dell'Accordo del 3 gennaio 1979 sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e al servizio militare di chierici e religiosi (AAS 72(1980), pp. 47 a 55). L'art. 3 di questo Accordo riproduce letteralmente e cita l'art. I, 3 dell'Accordo di 28 luglio 1976 (AAS 68(1976), pp. 509 a 512) che regola la procedura di nomina in questi termini: "con la proposta di una terna di nomi, formata di comune accordo con la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri e sottoposta all'approvazione della Santa Sede. Il Re presenterà, entro quindici giorni, uno di essi per la nomina da parte del Sommo Pontefice". Giova notare che l'Accordo del 1976 si proponeva come finalità quella di costituire un punto di partenza per ulteriori accordi (che di fatto furono raggiunti nel 1979) che sostituissero il Concordato del 1953; a tale scopo -questo era il contenuto dell'Accordo del 1976- la Chiesa rinunciava al privilegio del foro e lo Stato al diritto di presentazione dei vescovi (fermo restando quanto detto circa l'allora vicario castrense).

⁵⁴ Cfr. art. V, 1 degli statuti del Belgio e art. 6 degli statuti del Portogallo. Quest'ultimo prevede un vescovo ausiliare, libero da altri uffici con "cura animarum", che è "nominato" vicario generale dell'ordinariato e proposto dall'ordinario castrense al Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate che, a sua volta lo nominerà Cappellano-Capo delle Forze Armate.

⁵⁵ Cfr. art. 10 statuti-Gran Bretagna. Si prevede addirittura chi sarà il metropolita incaricato di svolgere i compiti previsti nei cann. 415 e 421, §2 del CIC.

⁵⁶ Per facilitare la consultazione, segnalo specificamente gli articoli degli statuti che trattano la materia: statuti-Argentina, art. 8; statuti-Australia, art. IX, e); statuti-Austria, art. 5; statuti-Belgio, art. 5, 3; statuti-Bolivia, art. 9; statuti-Canada, art. 6; statuti-Colombia, art. 24; statuti-

c) Dignità dell'ordinario

E' bene sottolineare che parleremo ora della "dignità" dell'ordinario, traslasciando per il momento l'analisi della sua potestà; giova subito rilevare che anche questo punto viene spesso condizionato da statuizioni pattizie.

Come è noto, l'art. II §1 della SMC stabilisce che l'ordinario militare sarà "dignitate episcopali pro norma insignitus". L'espressione "pro norma" possiede il duplice preggio di indicare, da una parte, che l'ordinario godrà solitamente della dignità vescovile e, dall'altra, di dichiararne la non necessità. Resta dunque compito degli statuti -tenuto conto delle eventuali disposizioni concordatarie in materia- precisare se l'ufficio capitale di un concreto ordinariato debba essere sempre un vescovo.

Vi sono infatti statuti che dispongono esplicitamente che l'ordinario dovrà essere insignito della dignità episcopale⁵⁷; altri, come quelli dell'Italia, Spagna e Stati Uniti, statuiscono che dovrà essere insignito della dignità di arcivescovo⁵⁸.

Sono parecchi gli ordinariati castrensi i cui statuti nulla dispongono direttamente sulla consacrazione vescovile dell'ordinario, ma dichiarano che l'ordinariato si chiamerà anche "vescovato" castrense⁵⁹. Di solito si dice che l'utilizzazione di quel nome è reso possibile dall'autorizzazione della Santa Sede; gli statuti del Belgio e della Francia affermano invece che impiegano l'espressione "Diocèse aux Armées" e "Evêque aux Armées" per tradurre in francese i termini "ordinariatus" e "ordinario"⁶⁰. Si noti che in ogni caso si denomina la porzione del Popolo di Dio per il suo ufficio capitale.

E' singolare il caso del Paraguay che, pur denominandosi per autorizzazione della Sede Apostolica "obispado castrense", stabilisce l'art. 5 dei suoi statuti che "será regido normalmente por un obispo". Gli statuti dell'ordinariato delle Filippine -che non ha un'altra denominazione- si limitano a ripetere, nell'art. 3, Section 2, il disposto della SMC, cioè che l'ordinario "is normally a bishop"; più avanti, aggiunge che "he is its (dell'ordinariato) Bishop and Pastor". Gli statuti dell'ordinariato castrense australiano non contengono nessuna norma esplicita, sebbene essi parlino di "vescovo" militare.

Corea, art. 5; statuti-Cile, art. 6; statuti-Ecuador, art. 16; statuti-Filippine, art. 4; statuti-Francia, art. 7; statuti-Germania, art. 20; statuti-Italia, art. 14; statuti-Paraguay, art. 10; statuti-Portogallo, art. 9; statuti-Spagna, art. 8 e statuti-Stati Uniti, art. 5. Cfr. anche art. 6 del Regolamento di El Salvador.

⁵⁷ Cfr. art. 2 statuti-Austria; art. 3 statuti-Canada; art. 3, 1 statuti-Corea; art. 5 statuti-Cile. Gli statuti dell'ordinariato della Germania parlano del vescovo militare e, concretamente, l'art. 2 dispone che la Santa Sede nominerà un vescovo residenziale come vescovo militare.

⁵⁸ Art. 3 statuti-Italia, art. IV statuti-Stati Uniti e art. 1 statuti-Spagna.

⁵⁹ Così gli statuti degli ordinariati castrensi dell'Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Gran Bretagna, oltre a quelli di cui si tratta specificamente nel testo.

⁶⁰ Cfr. gli artt. 1 degli statuti di entrambi paesi.

d) Potestà e missione pastorale dell'ordinario

Al di là delle concrete disposizioni normative, occorre rilevare che attualmente tutti gli ordinari castrensi godono della dignità vescovile, anche se nessuno possiede come titolo della sua consacrazione episcopale l'ordinariato castrense: o sono vescovi titolari di sedi estinte ovvero vescovi diocesani o emeriti⁶¹. Da questa realtà attualmente operante e dai dati esposti sulla disciplina canonica in materia, emergono alcune caratteristiche della potestà dell'ordinario militare che mi accingo ora ad esporre.

Va dapprima rilevato che la potestà dell'ordinario castrense è ordinaria, "propria ma cumulativa con la giurisdizione del vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all'ordinariato non cessano di essere fedeli di quella chiesa particolare del cui popolo, in ragione del domicilio o del rito, fanno parte (SMC, art. IV, 3)⁶². La qualifica di cumulativa indica una certa specializzazione della giurisdizione⁶³ che ne suppone la preesistenza di un'altra, comune -quella cioè della diocesi-, alla quale si aggiunge, si cumula.⁶⁴ Il fondamento, insomma, della potestà degli ordinariati castrensi è rintracciabile nella partecipazione della potestà primaziale, la quale complementa il servizio pastorale offerto dalla giurisdizione comune: alla necessità da parte del ceto militare di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale, "la sacra gerarchia, e in particolare i

⁶¹ Cfr. Annuario Pontificio 1990, pp. 984 a 990. Dai 29 ordinari castrensi, 19 sono vescovi titolari (3 di loro arcivescovi), 2 vescovi emeriti e 7 vescovi (o arcivescovi) diocesani.

⁶² Preferisco tradurre "cuius populi portionem (...) efformant" per "fanno parte", anziché "costituiscono una porzione", come riportato da alcune traduzioni. Il "constituire una porzione" entro il popolo della chiesa locale potrebbe far pensare erroneamente ad un corpo a se stante entro la diocesi. Penso che rispecchi meglio la realtà e l'idea della SMC l'affermare che i fedeli dell'ordinariato militare fanno parte della chiesa locale, proprio perché essi, per il fatto di appartenere all'ordinariato "non cessano di essere fedeli di quella chiesa particolare" e, quindi, in essa non costituiscono nessuna porzione o gruppo.

⁶³ Cfr. J. P. SCHOUPPE, Les Ordinariats aux Armées dans la Constitution Apostolique "Spiritalium Militum Curae", in "Ephemerides theologiae Lovanienses" LXIV (1988), pp. 174 e 175. Sottolinea la caratteristica della specialità della giurisdizione castrense e ne precisa il significato, D. LE TOURNEAU, Le nouvelle organisation de l'Ordinariat aux Armées, in "Studia Canonica" 21(1987), p. 47. Cfr. anche D. J. ANDRES, o.c., p. 14.

⁶⁴ Sulla nozione di giurisdizione cumulativa, vid. C. SOLER, Jurisdicción cumulativa, in "Ius Canonicum" XXVIII (1988) 55, pp. 131 a 180. In queste pagine si mette in rilievo il fatto che è proprio a partire da 1940, con l'erezione dell'ordinariato militare italiano, che si consolida nel diritto canonico l'espressione "giurisdizione cumulativa", la quale è stata applicata soprattutto in relazione agli ordinariati militari -nei posteriori atti d'erezione e nell'istruzione Sollemne semper. L'autore sviluppa un'esegesi molto incisiva sul tenore dell'art. IV §3 della SMC e ne conclude che la giurisdizione dell'ordinariato viene qualificata come cumulativa perché interessa a fedeli che appartengono ad una chiesa particolare (p. 165). Egli contrappone la fattispecie degli ordinariati castrensi a quella delle chiese rituali (nei casi in cui i testi legali si riferiscono ad esse parlando di giurisdizione cumulativa): "aquí la cumulativa sería la jurisdicción de las iglesias territoriales, y quizás habría que llamarla jurisdicción supletoria" (p. 171). Sulla natura di struttura specializzata per il fatto di avere una giurisdizione cumulativa, vid. dello stesso a., La jurisdicción cumulativa como una manifestación de la "communio potestatum". Una hipótesis sobre la potestad en los entes jerárquicos no eclesioparticulares, in "Das Kansoziative...", pp. 321-330.

romani pontefici, per il loro dovere di servizio ovverosia di 'diaconia', hanno provveduto nei singoli casi nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze" (SMC, Proemio).

La potestà giuridica -"quasi episcopalis"- di governare la circoscrizione ecclesiastica -chiamare ai sacri ordini, incardinare, ecc.- non proviene, pertanto, dalla consacrazione episcopale dell'ordinario -la quale potrebbe mancare-, ma dalla partecipazione a iure della potestà primaziale della Chiesa⁶⁵. Se così non fosse, né la SMC né gli statuti potrebbero permettere la possibilità -non eccezionale- di avere un ordinario non consacrato vescovo. Inoltre, la prassi, seguita sinora, consistente nell'assegnare una sede vescovile estinta agli ordinari che non sono vescovi diocesani riecheggia la mens legislatoris sul tema.

Si è, tuttavia, avanzata la proposta di non seguire più la prassi di attribuire sedi titolari agli ordinari castrensi⁶⁶. Benché ciò giovi, in effetti, alla comprensione della natura della potestà dell'ordinario militare, non è certo da escludere la possibilità che nel futuro il titolo della consacrazione episcopale sia l'ordinariato stesso; anzi, per certi aspetti esso potrebbe essere auspicabile. In realtà, il cambio di attribuzione del titolo episcopale non avrebbe come conseguenza il fatto che l'ordinariato diventi una vera e propria diocesi, né l'ordinario vescovo diocesano. Ciò implicherebbe semplicemente che il ruolo di pastore della Chiesa viene svolto concretamente nella porzione del Popolo di Dio dell'ordinariato. Perciò, se l'unico incarico pastorale è appunto quello di essere a capo della circoscrizione ecclesiastica militare -come capita nella maggioranza dei casi-, che il titolo sia proprio quello dell'ordinariato gioverebbe a risaltare il vero munus del vescovo nonché l'unione del capo con il suo coetus fidelium. Del resto, l'evoluzione della prassi in materia di attribuzione di titoli episcopali ai vescovi non diocesani fa pensare che nel futuro possa verificarsi il cambiamento proposto⁶⁷.

⁶⁵ Sul concetto di potestà partecipata a iure dal Papa, cfr. J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, Roma 1989, pp. 306 a 308.

⁶⁶ Così si esprimeva l'opinione generale nel IV Incontro dei membri del Consiglio dell'Ufficio Centrale degli ordinariati. E' stato, però, consigliato di approfondire serenamente di più l'argomento prima di indirizzare una proposta in tal senso alla Santa Sede. Cfr. MCP II(1990), 2, p. 12.

⁶⁷ Così, nel 1970, la Congregazione per i vescovi, nella dichiarazione del 31.X.1970 (vid. X. OCHOA, Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. IV, Roma, 1974, col. 5911), decise di non attribuire più una diocesi titolare ai vescovi dimissionari. Posteriormente, si dispose che i vescovi coadiutori non avrebbero più ricevuto il titolo di una sede episcopale estinta e poco dopo si diede la stessa norma per i prelati territoriali che fossero vescovi (allora prelati nulius): cfr. lettere Prot. N. 335/67, del 31.VIII.1976 e del 17.X.1977, entrambe in "Communicationes" 9(1977), pp. 223 e 224. Nella prima lettera si diceva che questa era la "Mente espressa da Sua Santità nell'udienza del 31 ottobre 1970, a conclusione della congregazione ordinaria di questo sacro Dicastero, svoltasi nei giorni 22-23 antecedenti, nel corso della quale la grande maggioranza dei Padri (14 su 20) si dichiarò favorevole all'abolizione dei Titoli vescovili, bastando l'assegnazione dell'incarico (Coadiutore, Ausiliare, Prelato, ecc.)" (*idem*, p. 224). Sull'argomento e l'interpretazione dei dati sopra riportati, vid. J. L. GUTIERREZ, Las dimensiones particulares de la Iglesia, in "Iglesia universal e iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología", Pamplona 1989, pp. 251 a 272.

Per quanto riguarda l'opportunità della consacrazione episcopale dell'ordinario militare, v'è da dire che, dovendo svolgere una potestà giuridica vere episcopalis, appare molto conveniente che l'ufficio capitale di queste circoscrizioni ecclesiastiche sia affidato ad un membro del collegio episcopale. Tale opportunità si svolge secondo diversi gradi; sarà maggiore se è molto elevato il numero di fedeli sottoposti alla giurisdizione castrense, se sono molti i sacerdoti impegnati in quest'opera pastorale, se si ha l'istituto dell'incardinazione e, soprattutto, se l'ordinariato possiede un seminario proprio, tale che l'ordinario possa conferire personalmente il sacramento dell'ordine a coloro che faranno parte del presbiterio e che dunque saranno in esso incardinati. Comunque sia, l'ordinario castrense non possiede una potestà quasi episcopalis per il fatto d'essere consacrato vescovo, ma sarà pro norma vescovo a cagione della potestà che deve esercitare.

Sia per il ruolo che svolge, sia perché normalmente è insignito della dignità episcopale, l'ordinario militare "omnibus gaudet iuribus episcoporum dioecesanorum eorumdumque obligationibus tenetur, nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet" (SMC, art. II §1). Conseguenza di questa equiparazione in iure è anche la norma dell'art. II §3 della SMC la quale dispone che "ut huic peculiari operi pastorali totis viribus incumbere possit, Ordinarius militaris pro norma ab aliis officiis animarum curam secumferentibus liber manebit, nisi peculiaria Nationis adiuncta aliud suadeant" (art. II, §3). Pur costituendo la norma dell'art. II della SMC un'indicazione generale ("pro norma"), suscettibile di essere confermata -o negata- negli statuti, molti di essi non ne fanno menzione; alcuni invece accolgono, più o meno testualmente, la norma della cost. ap., in modo tale che, pur ammettendo la possibilità di affidare altri compiti all'ordinario castrense, perché questa possibilità si verifichi, occorre che accadano delle circostanze tali da giustificare esaustivamente questo modo di procedere⁶⁸. Tuttavia non sono pochi gli attuali ordinari castrensi che rivestono la carica di vescovi diocesani⁶⁹ mentre, come è stato già accennato, gli ordinari castrensi del Belgio e del Portogallo sono, per espressa disposizione statutaria, gli arcivescovi delle capitali delle rispettive nazioni, anche se negli statuti di entrambi i paesi è previsto che l'unione della capitalità degli uffici è "pro tempore"⁷⁰. Comunque nella condizione attuale, si è stabilito, per via statutaria, che il titolare dell'ufficio capitale di una diocesi sia al contempo l'ordinario

⁶⁸ Così, gli statuti degli ordinariati australiano (art. 3, d)) e filippino (Art. III, Sect. 2, A, 4) stabiliscono che saranno "normalmente" liberi da altre cariche. Allo stesso modo, l'art. 12 degli statuti dell'ordinariato italiano dispongono che non sono "normalmente" conferiti all'ordinario altri uffici che possano limitare la sua azione pastorale.

.ti +5

Gli statuti dell'Austria, in maniera più tassativa, (art. 2 c)) dispongono che non dovrà essere vescovo di una diocesi residenziale e quegli del Canada (art. 3) che "dovrà" essere libero da altri uffici aventi "cura animarum". Nel caso del Brasile, in sede concordataria, si è pattuito che l'ordinario militare non avrà il governo di una diocesi (art. III, 2 del Concordato).

⁶⁹ Di solito corrispondono con gli ordinariati meno sviluppati.

⁷⁰ Cfr. art. 6 degli statuti dell'ordinariato militare del Portogallo e l'art. V di quegli del Belgio. Inoltre, per quanto riguarda la dignità vescovile, gli statuti del Portogallo parlano di un "vescovo" ausiliare, con piena dedizione all'ordinariato, appartenente per questo motivo alla Conferenza Episcopale. Gli statuti belghi, invece, prevedono semplicemente che il cappellano capo delle Forze Armate sarà il vicario generale.

castrense, senza che, per questo motivo, possa crearsi una confusione dell'ordinariato con la diocesi.

Una volta tratteggiata la configurazione dell'ufficio capitale di queste porzioni del Popolo di Dio secondo il loro statuti, passeremo ad esaminare come si articoli organicamente la funzione di governo all'interno degli ordinariati, e cioè quali sia la struttura prevista dalla legge-quadro e dai singoli statuti che aiuta l'ordinario nella missione a reggere queste circoscrizioni ecclesiastiche.

2. Organizzazione interna

Benché nella cost. ap. sia presente qualche riferimento, si può tuttavia affermare che la SMC non contiene una descrizione analitica dell'organizzazione interna dell'ordinariato, il che è comprensibile per il fatto che gli ordinariati vengono giuridicamente assimilati alle diocesi (art. I §1 SMC), cosicché sarà applicabile ad essi la normativa codiciale in materia. Tuttavia, la stessa cost. ap. affida agli statuti il compito di determinare alcuni profili organizzativi. Infatti, l'art. XIII stabilisce che negli statuti si dovranno specificare, fra l'altro, se ci debbano essere uno o più vicari generali e quali altri ufficiali di curia debbano essere nominati, come si debba provvedere in caso di sede vacante o impedita, ciò che si debba dire circa il consiglio pastorale sia dell'intero ordinariato che locale, quale libri si debbano tenere per l'amministrazione dei sacramenti e per lo stato delle persone; inoltre, l'art. XIV si riferisce ai tribunali e l'art. VI §5 dà per scontata l'esistenza del consiglio presbiterale. Conseguenza di tutto ciò è che gli statuti dovranno delineare i profili organizzativi dell'ordinariato sulla scia del modello diocesano, ma adattandolo alle circostanze dell'ente e tenendo conto delle convenzioni stipulate fra la Santa Sede e gli stati.

La maggioranza degli statuti dedicano infatti gran parte delle loro disposizioni all'organizzazione interna. Essi tendono al modello proprio dell'assetto organizzativo diocesano, il che rende talvolta un pò rigida la struttura governativa dell'ordinariato giacché non sempre risulterà possibile concretamente possedere tutti gli organismi previsti. In questo senso, mi sembra molto prudente la previsione dell'art. 7 degli statuti dell'Ecuador disponente che le strutture di governo ivi contemplate verranno improntate nella misura in cui lo sviluppo della pastorale lo richieda ed il personale addetto al vescovo lo permetta.

Per disposizione dell'art. XIII, 1 della SMC, gli statuti dovranno dichiarare il luogo dove saranno collocate la chiesa e la curia dell'ordinariato. E' da rilevare una nota comune a tutti gli statuti esaminati relativa alla chiesa dell'ordinariato; tutti parlano infatti di "chiesa principale" e nessuno utilizza l'espressione "cattedrale". Il fatto di non adoperare il titolo di cattedrale costituisce una limitazione all'assimilazione con la diocesi e obbliga ad una certa cautela nell'applicazione dei canoni del CIC riguardanti la cattedrale alla chiesa cosiddetta principale dell'ordinariato⁷¹.

Nonostante la tendenza generale ad adattarsi al modello di curia diocesana, non mancano delle singolarità, dovute alle tradizioni degli eserciti, agli accordi con gli stati e, soprattutto, al grado di svolgimento dell'attività pastorale dei singoli ordinariati, fenomeni che danno origine ad una notevole diversità (ad eccezione fatta della somiglianza, presente in questo campo, fra gli statuti della Bolivia e quelli della Colombia), che non consente di trarre troppe considerazioni di carattere generale. Perciò, in seguito analizzerò le diverse figure che compongono l'organizzazione di governo degli ordinariati, segnalando quali sono le rispettive disposizioni statutarie, esaminando dapprima gli organi individuali e poi quelli collegiali.

a) Organi individuali

1. I vicari generali ed episcopali.

La SMC, come abbiamo segnalato poc'anzi, ordina agli statuti di precisare se ci saranno uno o più vicari generali. Il tenore letterale della cost. ap. si discosta leggermente dal disposto del can. 475 §2 del CIC che, per le diocesi, prevede che "pro regula generali" venga costituito un solo vicario generale, anche se si ammette che ce ne possano essere di più. La maggior parte degli statuti degli ordinariati castrensi stabiliscono comunque che ci sarà un solo vicario generale⁷²; altri però affermano che seppur v'è un vicario generale possono essercene di più⁷³, e l'art. IX, b) degli statuti australiani dispone che possono esistere fino a tre vicari generali a discrezione dell'ordinario. Un caso singolare è costituito dagli Stati Uniti: l'art. 8 degli statuti stabilisce che ci siano diversi vicari generali atti a svolgere specifici servizi e, infatti, siccome è prevista l'esistenza di vescovi ausiliari, lo stesso art. 8 dispone che essi saranno anche vicari generali; tuttavia, uno solo svolgerà incarichi nell'amministrazione. Infine, la convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica del Brasile dispone nel suo art. IV che l'ordinario militare sarà coadiuvato da tre vicari generali: per la Marina, per l'Esercito e l'Aeronautica.

⁷¹ Secondo BEYER (cfr. *Quelques notes...*, p. 20), gli ordinariati non possono avere una cattedrale perché non potranno assicurare le funzioni affidate alla chiesa con questo titolo vista la mobilità dei loro membri e quindi propone che gli statuti specifichino se siano applicabili alla chiesa degli ordinariati i canoni sulla cattedrale.

⁷² Cfr. statuti: Argentina, art. VII; Austria, art. 4 a) 1; Belgio, art. V, 2; Canada, art. 5; Corea, art. 4; Ecuador, art. 6; Filippine, art. IV, 1; Francia, art. 10; Germania, art. 6 (che dispone che l'ordinario ha diritto a nominare un vicario generale); Italia, art. 22; Portogallo, art. 6, 2 (dispone che il vescovo ausiliare sarà vicario generale) e Spagna, art. 12.

⁷³ Cfr. statuti: Bolivia, art. 12; Colombia, art. 12; El Salvador (Regolamento) art. IV; Gran Bretagna, art. VIII (parla di vicario generale o vicario episcopale) e Paraguay, art. 14.

Per quanto riguarda il ruolo del vicario generale, mancando norme particolari al riguardo⁷⁴, bisognerà fare riferimento ai disposti del CIC in materia (cann. 475 e seguenti). Ciò nonostante, dalle norme degli ordinariati degli Stati Uniti e del Brasile emerge il dubbio che si stiano riferendo piuttosto ai vicari episcopali (vicari cioè per specifiche funzioni o per determinati settori dell'ordinariato)⁷⁵. Ad ogni modo, vedremo in seguito quali sono le disposizioni riguardo i vicari episcopali.

Nonostante la SMC non disponga espressamente nulla sui vicari episcopali, non sono poche gli statuti che ne segnalano l'esistenza, benché ciò costituisca uno dei punti su cui si riscontra una maggior varietà di disposizioni.

Così, alcuni statuti affermano genericamente che ci potranno essere dei vicari episcopali⁷⁶; altri sostengono che v'è ne saranno, ma senza fornire ulteriori specifiche⁷⁷. Il più delle volte si prevede un vicario episcopale per ogni ramo delle forze armate⁷⁸. E' singolare il caso delle Filippine: gli statuti di quest'ordinariato prevedono l'esistenza di tre vicari episcopali, la cui competenza è delimitata territorialmente.

Il riferimento ai vicari episcopali da parte degli statuti non è sempre chiaro. Infatti, oltre alla confusione che potrebbe esistere, in taluni casi, fra le figure di vicario generale e vicario episcopale, alcuni statuti parlano di cappellani maggiori -o altre espressioni simili- per riferirsi, a quanto pare, ai vicari episcopali⁷⁹; l'art. 12 degli statuti dell'Ecuador afferma espressamente che i cappellani generali di ogni Arma avranno le facoltà proprie dei vicari episcopali.

In sintesi, si può concludere con la piena constatazione della diversità nei modi di provvedere l'esistenza dei vicari episcopali. Del resto, trattasi dell'ufficio ecclesiastico che meglio si adatta alle esigenze concrete delle attività pastorali⁸⁰. In alcuni casi, in effetti, sarà consigliabile la nomina di un vicario episcopale per ogni arma; altre volte può essere auspicabile un decentramento della potestà dell'ordinario militare secondo un criterio territoriale o secondo altri criteri di

⁷⁴ Gli statuti non sono soliti determinare le funzioni del vicario generale (né di altri organi), anche se talvolta possono fornire qualche utile precisazione; così, ad esempio, l'art. 22 degli statuti dell'ordinariato italiano stabilisce che il vicario generale svolgerà il compito di moderatore di curia.

⁷⁵ Della mancata chiarezza sulla distinzione fra vicario generale e vicario episcopale, è molto significativo l'art. VIII degli statuti della Gran Bretagna che stabilisce che nella curia ci potranno essere uno o più vicari generali o episcopali.

⁷⁶ Cfr. art. 5 statuti-Canada e art. 4, 2 statuti-Corea.

⁷⁷ Così, l'art. VI statuti-Cile. L'art. VIII statuti-Gran Bretagna afferma che ci sarà uno o più vicari generali o episcopali. E' singolare quanto disposto negli artt. 22 e ss. degli statuti-Italia; in essi si parla di tre Ispettori che durante munere saranno vicari episcopali con responsabilità settoriale, salva restando la possibilità che siano nominati dall'ordinario militari altri vicari episcopali.

⁷⁸ Così, gli artt. 12 statuti-Bolivia, 12 statuti-Colombia, 10 statuti-Francia (5 in totale) e 12 statuti-Spagna (l'art. 13 di questi statuti aggiunge però che l'ordinariato militare disporrà di vicari, sia episcopali, regionali o zionali e delegati episcopali per responsabilità e circostanza speciali).

⁷⁹ Cfr., p. es., art. VIII statuti-Argentina o art. 9, 2 statuti-Portogallo.

⁸⁰ Cfr. Decr. Christus Dominus, n. 27.

necessità più prettamente pastorali. Ciò spiega la diversità, sia di nomi⁸¹, sia di norme al riguardo. Tanto più, che non di rado si dovrà specificare ad casum le facoltà concrete dei vicari.

2. Altri membri della curia dell'ordinariato.

La legge-quadro degli ordinariati prevede nel suo art. XIII, 2 che gli statuti dovranno precisare, oltre a che ci debbano essere uno o più vicari generali, quali altri ufficiali di curia debbano essere nominati. Se si guarda alle disposizioni codiciali in materia, rispetto alla diocesi, si può constatare che è obbligatoria la costituzione del cancelliere (can. 428 §1), mentre sono facoltative le nomine di un vice-cancelliere e di altri notai⁸².

La maggioranza degli statuti prevedono esplicitamente l'esistenza del cancelliere di curia, che può però ricevere altri appellativi⁸³. In pochi ordinariati invece sono previsti nominatamente i vice-cancellieri⁸⁴. Del resto, nonostante la norma dell'art. XIII, 2 della SMC, oltre al vicario giudiciale ed all'economista non si prevedono altri ufficiali di curia, eccezion fatta per il "secretario privado" di cui all'art. VII degli statuti dell'ordinariato argentino e per i cosiddetti "delegado de partidas" e "delegado de pastoral" previsti negli statuti della Bolivia e della Colombia⁸⁵.

Pur esistendo la norma del can. 494 del CIC che dispone che in ogni diocesi il vescovo nomini un economista, non tutti gli statuti ne prevedono l'esistenza⁸⁶. Tuttavia, siccome è obbligatoria la costituzione dell'economista per ogni diocesi, è ipotizzabile, in forza dell'assimilazione degli ordinariati militari alle diocesi di cui all'art. I §1 della SMC, che questa figura debba essere presente anche nell'ordinariato.

Per quanto riguarda la costituzione di un vicario giudiciale, benché essa sia obbligatoria in ogni diocesi, lo stesso CIC ne prevede l'eccezione. Il can. 1420 §1 stabilisce infatti: "Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudiciale seu Officiale constitutum cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali

⁸¹ L'Annuario Pontificio unifica la terminologia parlando di "cappellani direttori".

⁸² Cfr. cann. 482 §2 e 483 §1.

⁸³ Cfr. statuti-Argentina, art. VII; statuti-Austria, art. 4, a), 4; statuti-Bolivia, art. 12; statuti-Colombia, art. 12; statuti-Ecuador, art. 6; Regolamento di El Salvador, artt. 5 e 10 (parla di "Secretario General"); statuti-Filippine, art. IV, 3 (dispone che oltre al cancelliere possono esserci altri notai; statuti-Francia, art. 10 (parla anche di segretario generale); statuti-Gran Bretagna, art. VIII (stabilisce che il cancelliere sarà normalmente il segretario dell'ordinariato militare e il vice-cancelliere, notaio); statuti-Italia, art. 22 (utilizza la terminologia "Cancelliere-Segretario Generale"); statuti-Paraguay, art. 14; statuti-Portogallo, art. 10, 1 e 2 (nel quale si dice che il "Capelão-Adjunto da Chefia" sarà nominato normalmente Cancelliere della Curia); statuti-Spagna, art. 12 (parla di segretario generale) e statuti-Stati Uniti, art. VIII. Non prevedono invece l'esistenza del cancelliere gli statuti degli ordinariati di Australia, Belgio, Canada, Cile, Corea e Germania.

⁸⁴ Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti.

⁸⁵ Cfr. gli artt. 12 di entrambi gli statuti.

⁸⁶ Lo fanno invece gli statuti di: Argentina (art. VII), Australia (art. IX, d), Austria (art. 4, a, 8), Belgio (art. IX, 4), Bolivia (art. 12), Colombia, (art. 12), Ecuador (art. 6), Filippine (art. IV, 4), Francia (art. 10), Gran Bretagna (art. VIII).

distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat". Ad ogni modo, nonostante l'assimilazione degli ordinariati con le diocesi, mi sembra che in questo caso le caratteristiche degli ordinariati fanno sì che in tale circoscrizioni ecclesiastiche possa sovente non essere consigliabile la costituzione del giudice ecclesiastico. La legge-quadro degli ordinariati non dispone nulla al riguardo. Da parte nostra, faremo un riferimento più espresso all'amministrazione di giustizia all'interno dell'ordinariato quando parleremo dei tribunali; basti ora segnalare il fatto che sono pochi gli statuti che prevedono l'esistenza di un vicario giudiziale o giudice ecclesiastico⁸⁷.

b) Organi collegiali

L'art. XIII, 5 della SMC obbliga gli statuti a fornire le norme pertinenti circa il consiglio pastorale "sive totius ordinariatus sive locali, attentis normis Codicis iuris canonici". D'altra parte, l'art. VI §5 dà per scontata l'esistenza del consiglio presbiterale che deve avere i suoi statuti approvati dall'ordinario. Infine, l'art. XIV considera la possibilità che l'ordinariato abbia il suo tribunale. Ma, oltre a questi tre organi collegiali previsti esplicitamente nella legge-quadro, gli statuti degli ordinariati castrensi sono soliti indicarne altri: consiglio episcopale, collegio dei consultori, consiglio per gli affari economici... Vediamo quindi quali sono le disposizioni di diritto particolare circa questi organi.

1. *Consiglio episcopale.*

E' un organo della curia diocesana che può essere costituito dal vescovo qualora lo ritenesse opportuno a favorire maggiormente l'attività pastorale; il consiglio episcopale è composto dai vicari generali e dai vicari episcopali⁸⁸.

Essendo facoltà del vescovo diocesano quella di costituire il consiglio episcopale, e siccome non esiste nessuna norma al riguardo nella SMC, si potrebbe concludere che spetta anche all'ordinario militare, tenendo conto delle circostanze e dell'effettivo sviluppo della pastorale militare, decidere se costituire o no tale consiglio. A rigore, quindi, non occorre la presenza di una norma esplicita negli statuti degli ordinariati. Tuttavia, in alcuni di essi si menziona l'esistenza del consiglio episcopale quale organo stabile di governo⁸⁹.

2. *Collegio dei consultori.*

L'importanza del collegio dei consultori di cui al can. 502 del CIC acquista una speciale rilevanza nei casi di sede vacante o impedita. In tali casi, però, non esistono delle regole uniformi per tutti gli ordinariati, come si è già visto, fra l'altro perché si tratta di una materia molto condizionata dalle statuizioni pattizie con le autorità civili. Perciò la SMC affida ai singoli statuti il compito di

⁸⁷ Concretamente, parlano di "giudice ecclesiastico" gli statuti- Argentina (art. VIII); di "vicario giudiziale" gli statuti-Bolivia (art. 12), statuti-Colombia (art. 12), statuti-Stati Uniti (art. IX). L'art. IV, 5 degli statuti-Filippine parla di "vicario giudiziale ed altri giudici".

⁸⁸ Cfr. can. 473 §4 del CIC.

⁸⁹ Cfr. statuti: Bolivia, art. 13; Canada, art. 7; Colombia, art. 13; Francia, art. 12; Italia, art. 26; Spagna, art. 14. L'art. III degli statuti-Cile contiene un rinvio generale al CIC per ciò che concerne i consigli.

provvedere in caso di sede vacante o impedita, tanto più che lungo il suo articolarsi la cost. ap. non fa menzione del collegio dei consultori. Per le diocesi invece il can. 502 prevede che il vescovo nomini fra i membri del consiglio presbiterale da sei a dodici sacerdoti affinché costituiscano, lungo l'arco di un quinquennio, il collegio dei consultori. Comunque sia, quasi tutti gli statuti prevedono la costituzione del collegio dei consultori⁹⁰, ma, esistendo delle norme speciali per i casi di sede vacante o impedita, nella maggioranza degli ordinariati il ruolo svolto da questo collegio sarà piuttosto ridotto⁹¹. Per tutto ciò non mi pare che negli ordinariati, i cui statuti non fanno menzione al collegio dei consultori, sia obbligatoria la sua costituzione⁹².

3. Il consiglio presbiterale.

Il can. 495 del CIC stabilisce che "in unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale". Il §2 dello stesso canone conferma il criterio per i vicariati apostolici e per le prefetture apostoliche, disponendo che in essi "constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis". D'altra parte, dal tenore della SMC si può evincere che è obbligatoria la costituzione del consiglio presbiterale negli ordinariati castrensi e proprio per questo motivo non sarebbe strettamente necessario che gli statuti ne parlassero. Comunque, tranne gli statuti della Germania, tutti gli altri menzionano il consiglio presbiterale⁹³, ripetendo il più delle volte l'enunciato dell'art. VI §5 della SMC e cioè, che il consiglio presbiterale deve avere i suoi statuti approvati dall'ordinario, tenendo presente le norme emanate dalla conferenza episcopale⁹⁴.

Le norme concrete che regoleranno il consiglio presbiterale saranno approvate dall'ordinario; esse quindi non devono apparire negli statuti dell'ordinariato castrense, non solo perché si tratta di norme statutarie dell'ente

⁹⁰ Cfr. statuti: Australia, art. IX; Austria, art. 4, a) 5; Belgio, art. IX, 2; Bolivia, art. 13; Canada, art. 7.3 (che dispone che il consiglio episcopale assumerà le funzioni del collegio dei consultori); Colombia, art. 13; Corea, art. 6; Ecuador, art. 7; Filippine, art. V, 2; Francia, art. 15; Gran Bretagna, art. X; Italia, art. 37; Portogallo, art. 15; Spagna, art. 14; Stati Uniti, art. XII.
ti +5

Fanno quindi eccezione, alla menzione del collegio dei consultori, gli statuti di Argentina, Germania e Paraguay.

⁹¹ Alcuni statuti, in trattare del collegio dei consultori, avvertono che esso non svolge le funzioni previste dal CIC nei casi di sede impedita o vacante. Cfr., p. es., l'art. 15 statuti-Francia o l'art. 4, a) 5 statuti-Austria. Quest'ultima norma aggiunge addirittura che il collegio non avrà le funzioni che non corrispondano alle condizioni dell'ordinariato militare. Un caso singolare a questi effetti è costituito dall'ordinariato militare del Cile; nel suo art. III, come abbiamo già avuto modo di dire, rimanda al CIC per tutto ciò che riguarda i consigli e, quindi, si dovrebbe applicare la normativa codiciale anche al collegio dei consultori, senonché l'art. VI degli stessi statuti contiene norme specifiche, diverse da quelle del CIC, per i casi di sede vacante o impedita.

⁹² Avverte invece la mancanza del riferimento a questo collegio nella legge-quadro M. BONNET, *o. c.*, p. 70.

⁹³ Cfr. gli statuti di: Argentina, art. XV; Australia, art. IX C); Austria, art. 4 a) 5; Belgio, art. IX, 1; Bolivia, art. 13; Canada, art. 7; Colombia, art. 13; Corea, art. 6; Ecuador, art. 7; El Salvador (Regolamento), art. 7; Filippine, art. V, 1; Francia, art. 12; Gran Bretagna, art. XII; Italia, art. 36; Paraguay, art. 15; Portogallo, art. 15; Spagna, art. 14; Stati Uniti, art. 12. Inoltre, vi sono gli statuti del Cile, art. III, che rimanda al CIC per la normativa circa i consigli.

⁹⁴ Cfr. can. 496 del CIC.

"consiglio presbiterale" che possono avere una vita sotto certi profili indipendente dagli statuti dell'ordinariato castrense -possono essere modificati o abrogati senza perciò nulla cambiare gli statuti dell'ordinariato-, ma anche perché l'autorità che approva le norme di funzionamento del consiglio presbiterale -l'ordinario castrense- è diversa da quella di cui vengono emanati gli statuti dell'intero ordinariato castrense -la Sede Apostolica. Ciò nonostante, alcuni statuti contengono delle precisazioni circa la composizione del consiglio presbiterale che, essendo norme contenute in una legge pontificia, dovranno essere osservate nella stesura degli statuti del consiglio⁹⁵. D'altronde, l'esistenza di queste concrezioni non può destare meraviglia sol che si pensi che questa è materia che dipende dalla costituzione del presbiterio dell'ordinariato, dalla condizione canonica dei sacerdoti che vi esercitano il loro ministero, ecc., il che deve essere regolamentato in sede di statuti dell'ordinariato. In sintesi, gli statuti del consiglio presbiterale dovranno essere redatti rispettando le norme codiciali in materia, quelle emanate dalla conferenza episcopale, le disposizioni -se ci sono- degli statuti dell'ordinariato e, ovviamente, dovranno contare sull'approvazione dell'ordinario castrense.

4. Il consiglio pastorale.

Ricordiamo che la SMC segnala, fra gli elementi che gli statuti devono determinare, "quid de consilio pastorali sive totius ordinariatus sive locali, attentis normis Codicis iuris canonici" (art. XIII, 5). Bisogna notare che, a rigore, la cost. ap. non stabilisce che il consiglio pastorale debba obbligatoriamente essere presente in tutti gli ordinamenti militari, bensì statuisce che gli statuti si pronuncino riguardo i consigli pastorali. Del resto, il can. 511 prevede la costituzione del consiglio pastorale in ogni diocesi "quatenus pastoralia adiuncta id suadeant".

Come è noto, costituì espresso desiderio del Concilio Vaticano II -valde optandum est⁹⁶- che in ciascuna diocesi si formasse uno speciale consiglio pastorale, del quale facessero parte sacerdoti, religiosi e laici, presieduto dal vescovo diocesano, allo scopo di esaminare tutto ciò che fa riferimento alle opere di apostolato. E' fuori dubbio che un tale organismo può costituire uno sprone ad una maggiore e più efficace attività pastorale. Tuttavia, l'effettiva operatività di un siffatto consiglio dipenderà molto da diverse circostanze. Così sembra, infatti, che lo abbia inteso il CIC nel recepire in modo tanto flessibile questa figura, poiché, da una parte, fa dipendere la costituzione del consiglio dalle circostanze pastorali -spettando quindi al vescovo la decisione sulla sua opportunità- e, dall'altra, rendendo possibile l'idea di un consiglio pastorale a livello parrocchiale (can. 536).

Non penso che si possa fornire una risposta valida per tutti i casi al quesito sulla convenienza di costituire all'interno degli ordinariati uno o più consigli pastorali, proprio perché tale convenienza dipende dalle circostanze pastorali che

⁹⁵ Cfr., p. es., l'art. 4 a) 5 degli statuti-Austria che stabilisce che il consiglio presbiterale è formato dai cappellani attivi che si riuniscono almeno una volta all'anno in conferenza pastorale o l'art. IX, 1 degli statuti-Belgio che regola la composizione del consiglio.

⁹⁶ Cfr. Decr. Christus Dominus, n. 27.

variano nei diversi luoghi. Benché, in linea di massima, sia auspicabile la costituzione del consiglio per tutti gli ordinariati -come così sembra fare la SMC-, emergono tuttavia alcune perplessità dalla considerazione delle peculiarità proprie della vita militare⁹⁷. D'altra parte è ovvio che si possono avere delle difficoltà per costituire un solo consiglio pastorale per tutta la nazione, specie se questa è di grande estensione geografica, sicché sotto questo profilo sarebbero più efficienti i consigli pastorali locali -i quali potrebbero essere zonali o per ogni cappellania⁹⁸.

Ad ogni modo, si può affermare che il diritto particolare degli ordinariati ha recepito l'istituzione di cui ora si parla in modo vario e flessibile. Alcuni statuti, p. es., affermano che il consiglio pastorale verrà costituito se le circostanze lo consigliano⁹⁹; altri prevedono che possa essere diviso in zone o cappellanie¹⁰⁰, altri invece trattano solo del consiglio dell'intero ordinariato castrense¹⁰¹ mentre due degli statuti esaminati non ne fanno menzione alcuna¹⁰². Insomma, sarà la prassi che evidenzierà fino a che punto questi consigli risulteranno utili in queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, in quale circostanze e con quali caratteristiche; il diritto statutario lascia spazio di solito alla possibilità di ulteriori determinazioni.

5. I consigli per gli affari economici.

Il can. 492 del CIC dispone che "in singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis" con i compiti previsti nel canone successivo. La cost. ap. SMC invece non ne parla e, quindi, la regolamentazione della materia negli ordinariati dovrà essere ricondotta alla disciplina codiciale testé richiamata attraverso l'assimilazione giuridica con la diocesi. Possono tuttavia presentarsi talune eccezioni sul piano della gestione economica dell'ente giacché possono essere stipulati particolari accordi con le autorità civili (per esempio, spesso i cappellani riceveranno stipendi in qualità di membri dell'esercito, ecc.)¹⁰³. Comunque sia, sta di fatto che il più delle volte gli statuti menzionano il consiglio per gli affari economici, benché si limitino a constatare la sua esistenza

⁹⁷ Cfr. J. I. ARRIETA, El Ordinariato castrense (Notas en torno a la CVonstitución Apostólica Spiritualis Militum Curae), in "Ius Canonicum" XXVI(, 52(1986), p. 742.

⁹⁸ Circa i vantaggi e le difficoltà di ordine pratico che sono sorte in questi anni con i consigli pastorali e le possibilità di creare questi organismi negli ordinariati, vid. J. M. ESTEPA, El consejo pastoral en los Ordinarios castrenses, in MCP 1(1987), pp. 69 a 79. L'a. è orientato verso la possibilità di costituire consigli pastorali locali.

⁹⁹ Così gli statuti di : Austria (art. X), Francia (art. 13), Spagna (art. 15) e Portogallo (art. 16).

¹⁰⁰ P. es, statuti-Belgio, art. IX.3 o statuti-Portogallo, art. 16. Gli statuti dell'ordinariato del Canada (art. 8) e degli Stati Uniti (art. 14) parlano solo dei consigli locali.

¹⁰¹ Cfr. gli statuti di: Belgio (art. IX.3), Bolivia (art. 13), Colombia (art. 13), Filippine (art. V.3), Francia (art. 13) e Gran Bretagna (art. XIII).

¹⁰² Sono gli statuti dell'Argentina e della Corea. Gli altri statuti non citati che menzionano il consiglio pastorale sono: Austria (art. 4.a.6 e 4.b), Cile (art. III, anche se non in maniera esplicita), Ecuador (art. 7, per l'intero ordinariato castrense e art. 13 per i consigli locali), Germania (art. 11 e art. 21), Italia (art. 43) e Paraguay (art. 16).

¹⁰³ Vid. le prescrizioni in materia contenute negli statuti di Corea (art. 11) o della Germania (art. 31).

rifacendosi quindi alla normativa del codice¹⁰⁴. Segnaliamo infine che solo gli statuti canadesi (art. 8) prevedono un consiglio per gli affari economici equivalente a quello parrocchiale di cui al can. 537, il che non osta che di fatto v'è ne siano in altri ordinariati.

6. I tribunali.

La SMC dedica l'intero art. XIV a trattare della competenza per conoscere le cause giudiziali dei fedeli dell'ordinariato. A tenore di questo articolo, la regola generale sarà che gli statuti designino il tribunale d'appello mentre quello di prima istanza sarebbe costituito dal tribunale della diocesi nella quale ha sede la curia dell'ordinariato militare. Di fatto, la maggioranza degli statuti esaminati contengono una disposizione simile a riguardo. La cost. ap., tuttavia, lascia aperta la possibilità che l'ordinariato abbia il proprio tribunale, nel cui caso -dispone l'art. XIV della SMC richiamando in nota il can. 1438, n.2¹⁰⁵- gli appelli vanno fatti al tribunale che, con l'approvazione della sede apostolica, lo stesso ordinario castrense avrà designato stabilmente. V'è da segnalare che, oltre ai tribunali creati nei decreti d'erezione¹⁰⁶, solo gli statuti di Italia e degli Stati Uniti prevedono un tribunale proprio degli ordinariati¹⁰⁷; l'art. X degli statuti di Cile dichiara che l'ordinario ha il diritto ad erigere nel futuro un proprio tribunale.

Stando così le cose, ci si potrebbe porre il problema se sul piano teorico è meglio che esista un tribunale all'interno dell'ordinariato oppure no. Va subito ribadito che sotto il profilo legale possono verificarsi entrambe le alternative; sebbene dal tenore redazionale della SMC sembra evincersi che il legislatore preferisca -o quanto meno consideri una situazione più normale- che l'ordinariato non abbia il suo tribunale, penso che la stesura della legge-quadro risponda più ad una considerazione di fatto -le difficoltà cioè di creare un tribunale per mancanza di personale, ecc.- che ad una affermazione di principio.

Pur non volendo fornire una risposta definitiva alla questione posta, penso che occorra esporre alcune considerazioni che, a mio avviso, sono alla base del problema. Innanzitutto, bisogna mirare alla potestà di cui gode il titolare

¹⁰⁴ Cfr. statuti di: Australia (art. IX.d), Austria (art. 4.a7), Belgio (art. art. IX.4), Bolivia (art. 13), Canada (art. 7), Colombia (art. 13), Filippine (art. IV.4), Francia (art. 14), Gran Bretagna (art. XI.1), Italia (art. 38), Portogallo (art. 17), Spagna (art. 14), Stati Uniti (art. 12).

¹⁰⁵ La fattispecie del disposto codiciale citato si riferisce alle cause che il metropolita conosce in prima istanza. La statuizione del can. 1438, n. 2 è questa: "fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabliler designaverit".

¹⁰⁶ A tenore dei decreti d'erezione, hanno un proprio tribunale gli ordinariati di Kenia e Nuova Zelanda; i testi dicono: "a causis, non Apostolicae Sedi reservatis et in prima instantia pertractatis coram iudicio Vicarii Castrensis, fit appellatio ad Metropolitanam, seu Episcopum alium residentialem semel pro semper electum, praevia huius Sacrae Congregationis approbatione" (cfr. AAS 73(1981), pp. 279 e AAS 69(1977), pp. 549, rispettivamente). Il decreto di erezione dell'ordinariato australiano prevedeva pure il tribunale di prima istanza, ma negli attuali statuti di questo ordinariato se ne designa un altro.

.ti +5

Di solito, i documenti di erezione disciplinavano la materia, sia segnalando direttamente i tribunali competenti, sia rimandando ad una posteriore designazione da parte dell'ordinario con l'approvazione della Santa Sede.

¹⁰⁷ Cfr. art. 44 statuti-Italia e art. 9 statuti-Stati Uniti.

dell'ufficio capitale degli ordinariati, la quale è ordinaria e propria, dovendo, dunque, affermarsi, in linea di principio, che essa contiene anche la potestà giudiziaria.¹⁰⁸ D'altra parte, bisogna tener conto della natura cumulativa della giurisdizione dell'ordinario militare, il che presuppone l'esistenza di una giurisdizione locale alla quale possono far ricorso i fedeli che appartengono tanto alla chiesa locale che all'ordinariato. La potestà ecclesiastica cumulativa risponde al desiderio di offrire ai fedeli un più accurato servizio pastorale e v'è da chiedersi se tale servizio sia proprio necessario nel momento contenzioso, per cui esistendo delle difficoltà per la creazione di tribunali, pare pienamente giustificabile che si designi stabilmente un tribunale per le cause giudiziali dei fedeli dell'ordinariato. Ad ogni modo, qualora vi fosse un tribunale all'interno dell'ordinariato, si renderebbe più pressante la necessità di determinare con esattezza quali sono i fedeli che sottostanno alla giurisdizione dell'ordinario militare affinché si eviti una frode di legge in materia di foro giudiziale competente¹⁰⁹. Comunque, la costituzione dei tribunali dipenderà in definitiva delle possibilità reali dell'ordinariato oltre che della domanda da parte dei fedeli.

IV. PROFILI GIURIDICI DEGLI ORDINARIATI MILITARI.

I dubbi circa la natura teologica e canonica degli ordinariati castrensi, durante il processo di elaborazione del Codice, portarono, come abbiamo già rilevato, a regolamentare extracodicialmente la pastorale castrense. Tuttavia, sono rimaste da risolvere alcune questioni discusse dalla dottrina dopo la promulgazione della SMC¹¹⁰. In verità, l'art. I §1 della cost. ap. contiene una,

¹⁰⁸ Tenendo presente che il can. 381 §1 dichiara che la potestà del vescovo diocesano è "immediata", D. J. ANDRES (o. c., p. 24) si domanda se il fatto che la SMC non impieghi questa espressione per qualificare la potestà dell'ordinario militare abbia qualche relazione con la disposizione legale che non permette agli ordinari castrensi di contare su un proprio tribunale di prima istanza. Di conseguenza, gli ordinari militari sono tenuti a "delegare" -così come l'a. afferma- la potestà giudiziale ad altri tribunali, cosicché essa non è esercitabile "immediatamente". Da parte mia, non noto nessuna relazione fra l'omissione della qualifica sopraccitata e la potestà giudiziaria.

¹⁰⁹ J. BEYER (Les tribunaux de l'Ordinariat militaire, in MCP 2(1988), pp. 50-56) si schiera a favore della costituzione dei tribunali all'interno degli ordinariati per diverse ragioni che non possiamo ora analizzare. L'a. giunge ad auspicare l'esistenza di un tribunale d'appello all'interno dello stesso ordinariato (cfr. ibid, p. 56; La Constitution Apostolique "Spirituali militum curae" au sujet des Ordinariats militaires, in MCP 1(1987), p. 60; Quelques notes..., p. 27), il che sarebbe possibile purché fossero distinti i membri dei due tribunali. Solo tale possibilità sarebbe giuridicamente accettabile, a mio avviso, se si rispettasse la natura dell'appello, vale a dire, se il tribunale di seconda istanza fosse indipendente dall'ordinario castrense in modo di poter parlare di una vera seconda istanza. In altre parole, la potestas iudicandi del tribunale di seconda istanza non può provenire dalla potestà dell'ordinario militare.

¹¹⁰ Oltre alle opere già citate lungo questo lavoro, segnaliamo, senza nessuna pretesa di esaustività, le seguenti opere dove si è trattato di questi temi posteriormente alla cost. ap.: J. BEYER, La Constitution Apostolique "Spirituali militum curae" au sujet des Ordinariats militaires, in "Militum Cura Pastoralis" I(1987) 1, pp. 20-65; R. COPPOLA, Lettura della 'Spirituali Militum curae' in prospettiva di norme per uno statuto dell'Ordinariato militare in Italia, in "Monitor Ecclesiasticus" CXI(1986), pp. 511-519; D. LE TOURNEAU, La juridiction

seppur breve, descrizione degli ordinariati militari: "Ordinariatus militares, qui etiam castrenses vocari possunt, quique dioecesibus iuridice assimilantur, sunt peculiare circumscriptiones ecclesiasticae..." Ma, quale è il significato preciso dell'assimilazione giuridica alla diocesi? Queste "circoscrizioni ecclesiastiche" possono essere ricondotte ad una categoria canonica esistente oppure gli ordinariati militari costituiscono un genere a se?

Affrontando tale problematica, si è considerato il fatto che la SMC richiama in nota il Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10, nel quale è auspicata la creazione di "quaedam seminaria internationalia, peculiare dioecese vel praelaturae personales et alia huiusmodi" per la realizzazione di peculiari opere pastorali, e allo stesso tempo la cost. ap. qualifica le nuove circoscrizioni ecclesiastiche con il nome di "ordinariato". E' lecito ora domandarsi in quali istituti canonici rientrano tali "ordinariati". Precedentemente essi erano concepiti come un tipo di prelature personali di cui ai cann. 294 a 297 del CIC, ma di fatto il legislatore ha deciso di trattare le circoscrizioni castrensi extracodicialmente¹¹¹; da altra parte, pare che non possano "essere" diocesi peculiari, dal momento in cui vengono "assimilati" alle diocesi. Sono, dunque, "alia huiusmodi"? Alla radice di questi interrogativi si riscontra, in verità, il problema sulla natura teologica di queste porzioni del Popolo di Dio e, cioè, se esse costituiscono o no "chiese particolari".

Non rappresenta lo scopo delle presenti pagine quello di entrare nel vivo del dibattito dottrinale relativo alla natura giuridica -e tanto meno quella teologica- degli ordinariati castrensi. Ciò nonostante, lo studio realizzato sulla legislazione concernente la giurisdizione castrense, ci consente di evidenziare taluni tratti essenziali della natura giuridica di queste circoscrizioni ecclesiastiche

cumulative de l'Ordinariat aux Armées, in "Revue de droit canonique" 37(1987), pp. 171-274; M. MORGANTE, La chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico, Roma 1987, pp. 16-19; V. TAMMLER, "Spirituali Militum Curae" Entstehung, Inhalt, Bedeutung und Auswirkungen der Apostolischen Konstitution von 21. April 1986 über die Militärseelsorge, in "Archiv für Katholisches Kirchenrecht" 155(1986), pp. 49-71.

¹¹¹ Alcuni autori ritengono che, nonostante il regime specifico instaurato dalla SMC, gli ordinariati continuano a rappresentare sostanzialmente un tipo di prelatura personale. Cfr. in questo senso, p. es., A. DE FUENMAYOR, Los laicos en las Prelaturas personales, in "La misión del laico en la Iglesia y en el mundo". VIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra", Pamplona 1987, p. 739, in nota; più precipuamente, D. LE TOURNEAU, La nouvelle..., specie pp. 57-61 e J. SCOUPPE, o. c., pp. 173- 190. Altri sono proclivi a considerarli come diocesi peculiari: cfr., p. es., J. L. GUTIÉRREZ, De ordinariatus..., p. 215 e J. HERVADA, Diritto..., p. 304, per l'ordinariato spagnolo -anche se questo autore ritiene in linea generale che gli ordinariati sono porzioni del Popolo di Dio che, non essendo chiese particolari, sono strutture complementari- (cfr. Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona 1989, pp. 201 e 202); ma resta sempre la difficoltà di attribuire un significato preciso all'assimilazione giuridica delle diocesi, oltre ad altri problemi più sostanziali. Perciò, il VIANA prospettava l'idea di includere gli ordinariati entro l'espressione "alia huiusmodi" del Decr. Presbyterorum Ordinis, riservando, però, la possibilità di poter configurare queste circoscrizioni o come diocesi peculiari o come prelature personali attraverso il diritto particolare (cfr. Los Ordinariatos..., pp. 748 e 749). Altri infine hanno sottolineato la differenza fra ordinariati e prelature personali, muovendo, però, da un'idea preconcepita sulla natura delle prelature personali che non rispecchia la realtà e che risulta chiaramente incongruo al dato legale e con quanto prospettato dal Vaticano II: sulla natura giuridica delle prelature personali e la revisione critica di queste teorie minoritarie, vid. G. LO CASTRO, Le prelature personali. Profili giuridici, Milano 1988 e la bibliografia ivi citata.

sulla base dell'interpretazione della legge-quadro che ha fatto lo stesso legislatore, quando ha sviluppato alcuni particolari e li ha applicati ai singoli ordinariati operanti nella realtà. D'altronde, gli statuti costituiscono concretamente il dato legale più adatto a gettare luce sulla natura degli ordinariati militari, giacché essi rappresentano norme "costitutive", nel senso che hanno come oggetto precipuo quello di definire la costituzione, il regime, il fine e il modo di agire dell'ente - entro la cornice della legge-quadro-.

Muovendo dall'analisi della legislazione vigente, la prima considerazione da farsi consiste nel fatto che ciascun ordinariato castrense necessita di proprie norme statutarie tali da precisare più dettagliatamente le prescrizioni della legge-quadro. Ciò conduce necessariamente a considerare gli ordinariati secondo l'ottica del principio della "varietà nell'unità", lungi, cioè, dall'incasellarli in concetti rigidi che impediscono la loro funzionalità. E' vero che l'esigenza degli statuti è dovuta ad una scelta del legislatore, ma pur sempre basata sulla realtà delle cose; il proemio della SMC è molto chiaro a riguardo proprio nell'affermare che le norme riguardanti la pastorale castrense "non possono essere" identiche per tutti i paesi.

Benché gli statuti degli ordinariati non rientrino nel modello tipico di "statuti in senso proprio" di cui al can. 94, giova porre l'attenzione ancora una volta sul loro contenuto prettamente statutario. Così, di particolare importanza è il fatto che gli statuti determinano la finalità o missione propria dei corrispondenti ordinariati, cioè che in essi non si regolano soltanto aspetti più o meno accidentali o esterni all'ente, ma l'intero assetto strutturale dell'ordinariato. Degli elementi contenuti nelle norme statutarie, quello teleologico è, infatti, il più importante perché inevitabilmente condiziona tutti gli altri.

Nel caso degli ordinariati castrensi, esistendo una legge quadro "di massimi", che esplicita dettagliatamente i profili di queste porzioni del popolo di Dio, non sarebbe necessario a rigore l'estrinsecazione dei fini da parte dei singoli statuti; già la medesima SMC accenna nel suo proemio al fine della peculiare opera pastorale. Tuttavia, come dicevo, non sono pochi gli statuti che segnalano il fine della giurisdizione ecclesiastica: regolare, dirigere ed organizzare efficacemente la pastorale fra i cattolici appartenenti all'esercito¹¹², evangelizzare e assistere pastoralmente gli ambienti militari¹¹³, ecc.¹¹⁴.

Come si può facilmente costatare, il fine fissato ai singoli ordinariati è sempre quello proprio della Chiesa. Trattandosi infatti di un ente appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa non poteva essere altrimenti. La finalità e le attività degli ordinariati non possono essere ricondotte semplicemente all'azione spettante ai fedeli in quanto tali, né a quei fini particolari, individualizzati (opere

¹¹² Cfr. art. 1 statuti Germania

¹¹³ Cfr. art. III statuti-Argentina.

¹¹⁴ Cfr. anche art. II statuti-Australia, art. 3 statuti-Bolivia, art. 3 statuti-Colombia, art. 2 statuti-Ecuador, art. 3 statuti-Spagna, art. 4 statuti-Italia, art. 2 statuti-Paraguay, art. 3 statuti-Perù, art. 3.1 statuti-Portogallo. Gli statuti dell'ordinariato delle Filippine (art. III. 2, B), sotto il titolo di "Scope and Function of the military Ordinary" riportano -come esplicazione del titolo- la definizione di diocesi del Vaticano II.

di carità, determinati atti di culto, ecc.), che possono essere perseguiti da enti associativi. La missione degli ordinariati è la stessa che Cristo ha affidato alla Chiesa gerarchicamente costituita: predicare la Parola di Dio e amministrare i sacramenti, attuando così la cooperazione organica fra *clerus et plebs*. Tuttavia, si denota la necessità, sia pure nei confronti dello Stato, di segnalare la finalità "specificata" degli ordinariati; a rigore, non esiste nessuna finalità specifica, bensì un modo "peculiare" di compiere la missione generale della Chiesa fra i fedeli che, "ob peculiare eorum vitae condiciones" costituiscono un determinato ceto sociale bisognoso di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale¹¹⁵. Gli ordinariati militari svolgono quindi una peculiare opera pastorale¹¹⁶, ove "peculiare" è un termine di contrasto rispetto a "comune" e, quindi, essenzialmente relativo; nel nostro caso, la peculiarità non è riscontrabile nel "contenuto" dell'azione dell'ente -che è sempre quello della Chiesa-, ma piuttosto nel modo di determinare la porzione del Popolo di Dio, nel modo di realizzare ed organizzare l'attività pastorale, ecc.¹¹⁷ In definitiva, pur costituendo gli ordinariati castrensi enti propri della struttura costituzionale gerarchica della Chiesa, per il fatto di svolgere un'opera pastorale peculiare, è bene che il loro statuti dichiarino la finalità -nel senso indicato- di questi enti; anzi, tale peculiarità giustifica e fonda l'esistenza stessa degli statuti¹¹⁸.

Per quanto riguarda le caratteristiche della giurisdizione castrense, ravvisabili nel contenuto degli statuti, bisogna soffermarsi innanzitutto sul problema relativo alla possibilità di qualificare gli attuali ordinariati come chiese particolari. Gli statuti tendono, più o meno esplicitamente, a rispondere affermativamente a tale domanda. Gli statuti italiani contengono addirittura una vera e propria dichiarazione in tal senso¹¹⁹.

Tale qualifica -realizzata in sede legislativa-, va, però, conciliata con determinati tratti essenziali degli ordinariati contenuti nella SMC e nei medesimi statuti. Concretamente, bisogna tener conto delle seguenti caratteristiche di queste "chiese particolari":

¹¹⁵ Cfr. SMC, Proemio, il quale si riferisce al Decr. *Christus Dominus*, n. 43.

¹¹⁶ Cfr. SMC, Proemio e la citazione fatta al Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

¹¹⁷ Cfr. P. LOMBARDIA-J.HERVADA, *Sobre prelaturas personales*, in "Ius Canonicum" XXVII(1987) 53, specie pp. 74 e 75. L'HERVADA scrive: "Al tratarse de términos relativos, lo peculiar dependerá de la forma común u ordinaria que adopte la acción apostólica de la Jerarquía o la orgánica de la Jerarquía y el laicado (...) Lo decisivo en las diócesis personales peculiares y en las prelaturas personales es que debe tratarse de la obra pastoral propia de la Jerarquía (sacerdocio ministerial) o del conjunto Jerarquía y fieles (sacerdocio ministerial y sacerdocio común orgánicamente unidos) con un rasgo peculiar, que puede ser el método apostólico, la forma organizativa, o el sector de la misión de la Jerarquía (o de la orgánica Jerarquía-fieles) al que sirve, por cuanto la forma común y ordinaria de desarrollar la acción apostólica y pastoral no alcanza a satisfacer todas las necesidades de los hombres" (p. 75).

¹¹⁸ Sulla possibilità di enti "finalizzati" o "specializzati" appartenenti all'organizzazione della Chiesa, vid. A. VIANA, *La organización de los apostolados especializados como desarrollo del Derecho Constitucional canónico*, in "Das Kanonische...", p. 188.

¹¹⁹ "I fedeli dell'Ordinariato Militare che appartengono in modo continuativo o temporaneo alla struttura militare, sono una porzione del Popolo di Dio. In forza della comunione con il loro Pastore, con la cooperazione del suo Presbiterio, sono riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia. Essi costituiscono così una Chiesa particolare nella quale è relamente presente e operante la Chiesa di Cristo, Una Santa Cattolica e Apostolica". Art. 5.

-necessitano di un riferimento a

norme statutarie che precisino il loro regime giuridico e ne definiscano alcuni elementi essenziali (la dignità dell'ordinario, la condizione del clero, il sottostare dei fedeli alla giurisdizione castrense, la finalità dell'ordinariato, ecc.);

.br

-benché la tendenza sia logicamente quella di imitare il modello diocesano, talvolta l'organizzazione governativa degli ordinariati si discosta dalle previsioni codicali in materia relative alle diocesi -forse per il fatto che alcuni ordinariati non hanno bisogno di alcune strutture oppure perché non sono ancora sufficientemente sviluppati-;

.br

-di solito i sacerdoti che fanno parte del presbiterio dell'ordinariato non sono incardinati in esso -talvolta perché ciò non è possibile legalmente-;

.br

-è piuttosto raro che abbiano un proprio seminario;

.br

-in alcuni casi l'ufficio capitale non necessita giuridicamente di godere della dignità episcopale, il che evidenzia che la sua potestà è partecipata "a iure" dal Romano Pontefice. Ciò è conseguenza del fatto che la sua giurisdizione si cumula con quella delle chiese locali, giacché ricade su fedeli che non cessano di essere fedeli delle chiese particolari locali -o rituali-, ai quali viene offerta la possibilità di usufruire anche dei peculiari servizi ministeriali forniti dall'ordinariato, il che costituisce, appunto, la finalità e la giustificazione dell'esistenza di una potestà cumulativa, complementaria a quella locale.

.PS

E' chiaro che i tratti appena segnalati possono far dubitare sulla vera natura di chiesa particolare di queste porzioni del Popolo di Dio. Una risposta definitiva al riguardo deve essere fornita in sede di dibattito teologico¹²⁰. Qui ci limitiamo a constatare che, qualunque sia la risposta teologica, di fatto l'uso canonico dell'espressione "chiesa particolare" è stato ampliato anche a queste porzioni del

¹²⁰ Comunque sia, la teologia dovrà esaminare la questione tenendo conto della realtà manifestatasi nella vita concreta della Chiesa. "No puede olvidarse que la vida de la Iglesia se ha considerado siempre un locus theologicus, aspecto que quizá no es tenido suficientemente en cuenta en algunos estudios recientes, que parecen elaborar una teoría en torno a esquemas reductivos y por eso mismo incompletos, sin correspondencia en la realidad existencial de la Iglesia, mucho más rica de matices" J. L. GUTIÉRREZ, Las dimensiones..., p. 255.

Popolo di Dio, create dal diritto ecclesiastico, che presentano le caratteristiche sopra rilevate¹²¹.

Nel tentativo di cogliere la natura degli ordinariati a partire dallo sviluppo statutario, può essere indicativo il nome che gli stessi statuti utilizzano per designare il proprio ordinariato. E' frequente che gli statuti adoperino le parole "vescovato" o "arcivescovato". Gli statuti del Belgio e della Francia procedono oltre allorquando denominano l'ordinariato con l'espressione "diocèse aux armées"¹²². A rigore, tale terminologia potrebbe far dubitare sul rimanere in vigore, per questi ordinariati, dell'"assimilazione" giuridica alle diocesi, di cui all'art. I §1 della SMC, ma lo stesso art. 1 degli statuti belgi dichiara esplicitamente tale assimilazione.

In tale ambito, occorre anche considerare il combinato disposto degli artt. 1 e 5 degli statuti dell'ordinariato spagnolo. L'art. 1 -in conformità ad un accordo con lo Stato- afferma che il cosiddetto (finora) vicariato castrense "se reconoce como diócesis personal"; l'art. 5 stabilisce, però, che l'arcivescovo castrense è pastore di questa chiesa particolare "asimilada jurídicamente a una diócesis".

Dalle singolarità testé segnalate, non si può dedurre altro che l'importanza molto relativa della parola "ordinariato". Si constata, altresì, la tendenza ad abbandonare l'uso di tale termine per sostituirlo con uno che fa riferimento alla dignità di cui è investito il titolare dell'ufficio capitale dell'intero ordinariato. Onde sarebbe sbagliato spiegare la natura degli ordinariati facendo leva sul nome adoperato dalla SMC.

L'analisi degli appellativi utilizzati dagli stessi statuti possono "a contrario sensu" illuminare la questione sulla natura degli ordinariati. Cioè, come si è stati costretti a ridimensionare il significato giuridico delle parole adoperate a proposito della promulgazione degli statuti, così pure si deve trascendere dalla terminologia di cui si sta ora trattando -"ordinariato", "circoscrizione"¹²³, "chiesa particolare"- se si vuole cogliere la reale natura giuridica degli ordinariati militari. Non che il "nomen iuris" non sia importante; anzi, spesso è rilevabile una confusione terminologica che non giova certo alla sicurezza giuridica. Ma, proprio perché lo stesso legislatore non usa univocamente taluni termini, non si può far riferimento ad essi per elaborare il discorso della natura della realtà nominata da diverse parole. Altrimenti si cadrebbe in aporie che hanno un certo sapore di positivismo giuridico, nominalismo o, comunque, tecnicismo che,

¹²¹ Si è rilevato, a mio avviso, giustamente, che non esiste un vero concetto canonico di chiesa particolare, bensì un suo uso applicato a distinte strutture ecclesiastiche (cfr. J. HERVADA, Diritto Costituzionale..., p. 299 e J. ARRIETA, Consideración canónico-fundamental del concepto de iglesia particular, in "Iglesia universal e iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología", Pamplona 1989, pp. 279- 292. D'altronde, né il Concilio né, soprattutto, il CIC usano in senso univoco il termine "chiesa particolare" (cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Las dimensiones..., pp. 253 e 254).

¹²² Cfr. gli artt. 1 di entrambi gli statuti. Essi giustificano questa terminologia affermando che essa rappresenta la traduzione in francese della parola latina "ordinarius". E' da notare, però, che la versione francese degli statuti canadesi non adopera questa traduzione.

¹²³ Si è fatto notare che la parola "circoscrizione", utilizzata dalla SMC, fa pensare in realtà ad una divisione territoriale. Cfr. R. COPPOLA, Dalla costituzione..., p. 313.

anziché costituire manifestazione di buona tecnica giuridica rappresenta piuttosto la sua caricatura¹²⁴.

A mio avviso, il problema canonico relativo al regime giuridico degli ordinariati castrensi viene risolto con la loro assimilazione alla diocesi di cui all'art. I §1 della SMC. Al di là della terminologia usata in ciascun caso, l'equiparazione operata dalla cost. ap., evidenzia, da una parte, che le realtà in questione -diocesi e ordinariato- non sono di identica natura, ma fa risaltare, dall'altra, che in entrambe si riscontrano delle caratteristiche comuni che consentono un trattamento legale uguale, "nisi aliud constet". Bisogna sottolineare il fatto che l'assimilazione è giuridica e che viene stabilita dalla legge-quadro degli ordinariati. Ne consegue che essa ammette gradi; in effetti, lungo queste pagine, abbiamo avuto modo di constatare come le norme statutarie dei singoli ordinariati, in base alla situazione reale della pastorale militare in una determinata nazione, possono far sì che un concreto ordinariato si accosti più o meno al prototipo canonico di chiesa particolare, che è la diocesi. La tecnica giuridica dell'assimilazione, insomma, oltre che giovare al principio di economia legislativa, consente di sviluppare giuridicamente la varietà esistente fra gli ordinariati entro una precisa cornice, senza cadere in modelli rigidi che rendano difficile -se non impossibile- la dovuta flessibilità legale.

In definitiva, lo studio degli statuti degli ordinariati castrensi conduce ad una conclusione: quella di dover rispettare comunque la flessibilità propria di queste istituzioni, giacché la nuova legislazione vuole costituire l'alveo giuridico alle possibilità pastorali aperte dal Concilio Vaticano II. Le spiegazioni teologiche relative agli ordinariati militari dovranno mirare alla realtà della vita della Chiesa e dovranno tener conto, quindi, della situazione reale della pastorale castrense in ogni paese. Da parte sua, la qualifica giuridica di queste corporazioni ecclesiastiche non può essere fatta né senza tener presente i loro tratti essenziali manifestatisi attraverso le loro norme costitutive né tanto meno a scapito della loro funzionalità.

¹²⁴ D'altronde, l'attuale disciplina sulla giurisdizione dell'assistenza pastorale ai militari è stata specificamente auspicata dal Vaticano II, nel Decr. *Christus Dominus*, n. 43, il quale utilizzava la terminologia "vicariati" militari, ma non per questo si può pensare che gli ordinariati castrensi debbano essere, per volontà conciliare, "vicari" del Papa.